

CCXLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARTINO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FUSCHINI**E DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	9115
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):	
PRESIDENTE	9115
Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	9115
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):	
PRESIDENTE	9116
Votazione segreta della proposta di legge:	
MARTINO GAETANO — Concessione di una pensione straordinaria al padre di Piero Gobetti (399)	9116
PRESIDENTE	9116, 9128, 9135
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175)	9116
PRESIDENTE	9116
SAMPIETRO GIOVANNI	9116
MONTICELLI	9129
FORA	9136
LAZZATI	9142
Disegno di legge (Presentazione):	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	9128
PRESIDENTE	9129
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	9146, 9150

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Almirante, De Caro, Guariento, Momi e Sammartino.

(*Sono concessi*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, approvato nella seduta di ieri. (605).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la III Commissione permanente (Giustizia) ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato:

« Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore ». (514).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati ALMIRANTE, MICHELINI, FIOSA, ROBERTI, RUSSO PEREZ e MIEVILLE:

« Estensione ai profughi dai territori ceduti e dall'estero di alcuni benefici a favore dei reduci, dei combattenti, dei mutilati ed invalidi » (602);

« Provvidenze in favore dei profughi provenienti dai territori ceduti e dall'estero, in materia di alloggi » (603);

dai deputati CARONITI, DELLE FAVE, DE' COCCI e FRANCESCHINI:

« Modifica dell'articolo 67 del testo unico sull'istruzione superiore » (604).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le tre proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

Votazione segreta di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge del deputato Martino Gaetano:

« Concessione di una pensione straordinaria al padre di Piero Gobetti » (399).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e intanto si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

È iscritto a parlare l'onorevole Sampietro Giovanni. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante il

lungo esercizio che ho nell'espore il mio pensiero, in virtù dell'insegnamento, confesso che nel trattare di questa legge provo un certo disagio, che deriva dalla preoccupazione di non essere sufficientemente esauriente, dal timore di non saper condurre a fondo l'analisi della complessa materia che la compone. Comunque, mi sforzerò di essere obiettivo il più possibile, ed è per ciò che inizio formulando una domanda che può sembrare superflua. È necessaria oggi la riforma agraria in Italia? Alcuni anni fa una domanda simile avrebbe avuto come risposta una esclamazione: ma come? Tutti la proclamano necessaria! Oggi, invece, la domanda bisogna ripeterla, perché anche in quest'aula espressamente si è dichiarato da alcuni oratori, come riflesso di idee e di correnti di partito, che non occorre, non è necessaria una riforma agraria. Io dimostrerò il contrario, cioè esporrò le condizioni che confermano che oggi la riforma non solo è utile, ma è indispensabile.

La prima di tali condizioni concerne la produzione e lo stato economico della nostra agricoltura. Nel 1947 (anno delle più recenti statistiche) il reddito nazionale risultò di 4.531 miliardi, di cui 1.657 (36 per cento) provenienti dall'agricoltura, 1.854 (40 per cento) dall'industria e 1.020 (24 per cento) dalle altre attività. La popolazione del tempo in Italia era di circa 46.400.000 abitanti, così ripartiti nei tre settori: agricoltura 22.364.800 (48,2 per cento); industria, 15.384.400 (33,1 per cento); altre attività, 8.476.800 (18,7 per cento). Dal confronto di questi dati emerge che il 48 per cento della popolazione nostra vive sul 36 per cento soltanto del reddito nazionale. È in questa sproporzione la causa vera della povertà della vita agricola italiana. Infatti, se noi facciamo i conti su questi redditi che cosa risulta? Risulta che *pro-capite* in Italia sono disponibili 6.000 lire di reddito agrario al mese, mentre nell'industria e nelle altre attività la cifra sale a 10.000 lire; nell'agricoltura insomma si usufruisce di un reddito del 40 per cento inferiore a quello che si utilizza nell'industria. Ciò spiega il fatto che oggi in agricoltura i salari sono dal 30 al 40 per cento più bassi di quelli pagati nel settore industriale.

Questa condizione di fatto ci pone evidentemente il problema di accrescere il reddito agrario, di aumentare la produzione, cioè il problema « economico » della riforma. Vedremo in quali limiti sia possibile.

La seconda condizione che conferma la necessità della riforma agraria è la cosiddetta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

« latitudine della miseria » nell'agricoltura. Le sei mila lire al mese non sono ancora un indice esauriente della povertà della vita agricola; ovviamente codesta cifra è una media, che si differenzia fra gli abitanti dei contadi, ma ciò che è grave è che il limite minimo scende, per vaste masse, fra 4 e 2 mila lire al mese, cioè ad un punto sconosciuto nell'industria.

Io non voglio qui rifare il quadro di questo triste stato sociale, poiché è già stato fatto da altri; d'altronde esso è conosciutissimo, soprattutto da coloro che si oppongono alla riforma, e cioè dai proprietari dei grandi fondi terrieri, che sanno in che condizioni vivono i propri contadini. Non lo voglio rifare, ma devo pure rilevare che le dette condizioni non sono una caratteristica delle contrade estremamente povere di produzione, bensì talvolta anche di contrade ricche: io affermo che nella bassa Lombardia le condizioni di abitabilità dei contadini sono oggi in molti cascinali poco diverse da quelle del tempo dell'inchiesta Jacini: case squallide, umide, insalubri, ove il riposo si mortifica. Ciò avviene anche nei tenimenti delle Opere pie, le quali tanto si preoccupano di assistere e curare chi soffre altrove, mentre lasciano che i propri lavoratori siano continuamente insidiati dall'artrite e dalla tubercolosi.

Mi richiamo qui, non per fare della demagogia, ma per dare un sostegno alle cifre su dette, a quanto mi diceva un giorno il collega sardo onorevole Maxia, della democrazia cristiana: « Da noi c'è gente che nasce mangiando pane e cacio e muore mangiando pane e cacio ». Basta questa testimonianza per capire tutto e per spiegarci perché in Italia vi siano ancora capanne di paglia e tuguri interrati, casolari montani in pietrame a secco, i cui proprietari ignavi pensano ad investire i redditi altrove.

In tutto ciò c'è uno spirito di assenza quasi assoluta della funzione sociale della proprietà. Citerò, in proposito, se permettete, un aneddoto della mia carriera professionale. Ero giovane e mi trovavo in Asia Minore per studi sulla risicoltura di una vasta plaga presso l'antica Germanica. In un podere di 16 mila ettari si coltivava il riso in questo modo: si seminava senza arare, né sistemare il terreno; il riso cresceva naturalmente dove giungeva l'acqua somministrata dall'alto, moriva dove l'acqua non arrivava. Nessuna cura culturale fino al raccolto, che consisteva nel mietere e battere colla tesca in campo il prodotto, il quale con tare di terra, semi infestanti e paglia veniva subito espor-

tato verso il nord. Scarsi caseggiati senza magazzini, né aie. Di fronte ad uno stato così arretrato io mi sforzavo di spiegare al proprietario che se avesse minimamente provveduto ad una attrezzatura del fondo ed adottato anche una modesta tecnica culturale, avrebbe potuto raddoppiare in breve la produzione, posto che terre, acque e clima erano propizi. Egli mi lasciò parlare a lungo (eravamo a tavola) e quando ebbi terminato, cioè quando credevo di aver finalmente fatto un'opera di persuasione, freddò il mio slancio con questa frase: « Ma quello che ho, mi basta! ».

Ebbene, onorevoli colleghi, questo spirito domina ancora oggi in molte regioni d'Italia per il fatto che molti ignorano che la miseria che avvileisce oggi il corpo sociale della nostra agricoltura non è più, come in passato, un male organico, tollerato dall'atonìa del contadino, bensì è diventata colla coscienza di classe un'« infezione », la cui alta febbre va curata con provvedimenti radicali. Alcuni pensano alla penicillina di Scelba, la « celere ». Non si facciano illusioni. Forse l'onorevole Scelba stesso non vi crede, se ha dovuto affermare pochi giorni fa che colla « celere » non si può andare all'infinito e che bisogna sopprimere alla radice le cause generatrici dei conflitti che turbano la vita sociale italiana. Ora le cause in agricoltura stanno soprattutto in questo enorme distacco fra ricco e povero, in questa sperequazione nel godimento del reddito.

La seconda condizione, conseguentemente, riflette un problema « sociale ».

La terza condizione che ci porta a chiedere la riforma agraria sta nella fuga dei redditi dall'agricoltura (è un fenomeno quasi inesistente nell'industria, salvo nei periodi di svalutazione, quando il denaro va in cerca di posti sicuri per salvarsi): se il beneficio fondiario risparmiato, quello cioè di capitalizzazione, ritornasse al miglioramento della terra, noi dovremmo quivi trovare se non le stesse condizioni di vita che ci sono nel mondo industriale (il differente potenziale produttivo manterrà sempre una diversità di stato economico), almeno delle condizioni non così lontane, ed oserei dire prossime. Invece i capitalisti terrieri, che traggono dall'agricoltura i frutti dei loro investimenti, parte li consumano e parte li trasferiscono altrove, impiegandoli in redditi più alti, normalmente in titoli, sia di Stato sia industriali, quando anche non preferiscano investimenti all'estero, come sta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

avvenendo nei paesi dell'America latina. Si dirà che ciò è nella natura umana; noi non neghiamo la natura, ma non per questo dobbiamo rinunciare a correggerla con leggi, per il bene generale. Altrimenti continueremo ad avere regioni, dove la nostra agricoltura arriva ad essere la prima del mondo, e altre dove, purtroppo, le condizioni di trattamento del lavoro permangono misere. Leggete il Medici, fonte non sospetta, sulla « Moderna servitù della gleba, rappresentata dal crudo salario ».

Alcuni colleghi, si sono molto meravigliati che nel progetto di legge si sia stabilito l'investimento obbligatorio del 4 per cento del prodotto per il miglioramento fondiario, ritenendolo una costrizione che viola il diritto comune; ma per forza bisogna giungere a questo obbligo, poiché vi sono proprietari assenteisti che non hanno né conoscenza, né coscienza delle necessità dei loro fondi, ed in essi non reimpiegano mai nulla. Oh! le aziende senza le moderne attrezzature, per non parlare delle case, che si rifanno quando interviene la responsabilità civile!

La lotta, quindi, contro l'esodo del reddito fondiario sta al fondo del problema relativo al progresso « tecnico » dell'agricoltura.

Dunque, tre condizioni da modificare secondo tre scopi: economico, sociale, tecnico. Il principale, il fondamentale di questi scopi è quello sociale. Ci si oppone, dall'altra parte, che lo scopo principale dev'essere quello economico. Ma questo non è vero, perché anche la base di una riforma agraria borghese nella moderna visione politica, deve essere l'elevazione delle condizioni di vita di coloro che lavorano la terra, cioè deve avere come funzione un rinnovamento sociale. Non si può, se riforma deve essere, rifuggire dal fine di creare uno stato giuridico che tenda alla divisione dei frutti secondo il lavoro prestato da ciascuno. Ciò anche senza tener conto delle nostre concezioni socialiste. Questo è il punto, che bisogna non stancarci di ribadire, perché, anche se non fosse possibile un aumento della produzione, la riforma agraria si deve ugualmente volere per uno scopo umano.

Sarebbe un fatto grave, infatti, basare la riforma agraria soltanto sul fine di aumentare la produzione, la quale ha naturalmente un limite, raggiunto il quale, se non si fosse determinata pure l'equità sociale, il male che oggi affligge la vita rurale permanerebbe.

È pacifico che nessuna riforma si deve attuare se essa è cagione di un regresso

della produzione. Ma è altrettanto pacifico che si deve procedere anche nel caso che la produzione dovesse soltanto mantenersi stabile. Sono queste, però, delle argomentazioni ipotetiche, poiché è certo che il raggiungimento dello scopo sociale porta come conseguenza un miglioramento del fattore economico, attraverso il maggiore interessamento dei contadini alla terra. Lo specioso argomento, suffragato da qualche disgraziato esempio di cooperative andate a male, che l'inserimento dei lavoratori nelle gestioni è causa di nocivo disordine, non regge. Di fronte a quei pochi esempi negativi, numerosi sono oggi gli esempi positivi e lo saranno sempre di più in avvenire col crescere della educazione delle masse, sia alla disciplina nella comunanza degli interessi, sia alla conoscenza del meccanismo della produzione.

Sullo scopo « tecnico » non v'è da soffermarsi; è implicito in tutta l'azione che si svolgerà per l'aumento della produzione.

E veniamo ad un altro punto importante. La riforma come deve essere? Io affermo qui: integrale! Vale a dire deve soddisfare alle condizioni di tutti i settori dell'agricoltura: settore fondiario, settore della gestione, settore degli istituti ausiliari. Il primo è relativo alla proprietà; il secondo all'impresa; il terzo, di pertinenza in gran parte dello Stato, concerne le provvidenze e le disposizioni generali che debbono favorire le trasformazioni dei mezzi e dei rapporti negli altri settori.

Di questa terza riforma si parla poco, forse perché non sempre se ne possiede la sostanza; ma è indubbia la sua indispensabilità, poiché l'ordinamento degli istituti di ausilio costituiscono il « vettore » di realizzazione di tutta la riforma agraria: basti pensare al credito specifico, alla bonifica, all'assistenza tecnica, ecc.

Si è discusso qui, ed ancor più fuori di qui, se debba precedere la riforma fondiaria oppure quella dei contratti agrari. Il mio pensiero è noto anche per la fortuna che ha avuto una mia frase: la riforma dei contratti fa da contenuto, quella fondiaria da contenente. Perché quando ci poniamo a riformare dobbiamo partire dall'idea generatrice, il miglioramento della vita nell'agricoltura, ciò che significa il miglioramento dello stato degli individui in rapporto al lavoro, e perciò della produzione e del valente corrispondente: in una parola, dell'azienda in tutti i suoi aspetti economici e tecnici. Quando ciò è stabilito si procede ad adattare all'individuazione dell'azienda il « mezzo » terra, in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

entità e natura. Prima la conoscenza del corpo nel suo stato fisico e funzionale, poi il taglio del vestito. Si è detto: ma ci saranno delle incongruenze! Il senatore Pallastrelli anche l'altro giorno me lo ripeteva. Certamente che ve ne saranno; ma, onorevoli colleghi, non illudiamoci di dare all'Italia una riforma agraria esauriente in un solo getto. Per le sei grandi riforme da quella che caratterizzò il passaggio dalla civiltà tribale alla patriarcale-comunistica, e per quella in corso attualmente nell'Europa orientale col passaggio dalla società capitalistica alla collettivistica, sono sempre occorsi periodi molto lunghi di elaborazione, di ripresa e di assetamento. La Russia stessa, nonostante il suo dinamismo rivoluzionario, dopo aver proclamata la riforma nel 1917, solo nel 1929 trovò la formula definitiva — il *kolcoz* — della nuova società agraria russa, e la realizzazione di essa è ancora in corso oggi, con continui opportuni adattamenti nella eterogeneità delle condizioni fisiche, economiche ed ecologiche. Quindi ci vorrà del tempo per arrivare ad uno stato stabile e definitivo. Per le incongruenze che nasceranno i Parlamenti si porranno sempre al lavoro per eliminarle.

Ed eccoci finalmente all'esame della riforma dei contratti, tema all'ordine del giorno. Qui devo fare una premessa; non mi è possibile discutere insieme e là « concezione » che sta a fondamento sia del progetto Segni sia del controprogetto delle sinistre e la formulazione dei progetti stessi. Per cui mi atterro ad un « distinguo » procedurale: esaminerò prima la concezione in sé e per sé; successivamente passerò all'analisi del progetto Segni per stabilire quanto della concezione in esso si realizza e quanto viene trascurato. Da questa analisi emergerà, pure per parallelo, il giudizio sul controprogetto.

La concezione della riforma dei contratti agrari ha come scopo fondamentale l'equità dei redditi. Ho dimostrato come oggi esista una iniquità; per toglierla occorre che si determinino dei rapporti tali, per cui gli individui economici, che agiscono nell'agricoltura, traggano i propri redditi in misura corrispondente ai loro apporti di capitale e di lavoro. Gli individui economici sono tre nel caso più generale: proprietario, imprenditore, lavoratore manuale. Fra di loro vi è perpetua competizione, poiché ciascuno cerca continuamente di strappare agli altri il maggior vantaggio per sé. Ma chi ha la meglio oggi è il proprietario che esercita lo sfruttamento continuo e maggiore sull'imprenditore. Costui non riesce a difendersi contro il pro-

prietario, ma si salva rivalendosi sul lavoratore. Nel caso poco felice che l'imprenditore sia anche coltivatore diretto, tutto lo sfruttamento ricade su di lui.

In che limiti avviene ciò e perché avviene? Avviene perché esiste in forma diretta od indiretta il monopolio della terra. La fame di terra fa sì che il proprietario si trovi in condizione di dettare legge all'aspirante affittuario, dal quale pretende, ed oggi ottiene, un canone comprensivo del reddito normale corrispondente al valore del capitale fondiario, più una parte del reddito agrario, che dovrebbe rimanere totalmente all'affittuario.

Nel 1914 il beneficio fondiario era del 2-3 per cento del capitale fondiario. Allora in Italia la disoccupazione era scarsa e la fame della terra era placata dalla naturale migrazione. Ma in 30 anni sono avvenuti due fatti importanti: l'accrescimento della disoccupazione (si parla oggi di circa due milioni e mezzo di disoccupati), per il ridursi e, in taluni anni, anche per l'estinguersi della emigrazione; poi, l'aumento del potere produttivo delle nostre terre. In causa dell'uno e dell'altro fatto, che hanno rispettivamente accresciuto il potere di imposizione speculativa del proprietario e la maggiore disponibilità del fittabile in un accresciuto reddito agrario, il beneficio fondiario è salito dal 2-3 per cento all'8-10 per cento (queste cifre furono da me già esposte in quest'aula l'anno scorso; l'onorevole Bonomi l'altro giorno le ha confermate). Tutto questo avviene in tempi in cui il denaro impiegato nudo stenta a guadagnare l'interesse del 3 per cento in banca, ed attinge, con rischio, il 5-6 per cento investito in titoli di Stato e nelle obbligazioni. Ora, è chiaro che il suddetto 8 per cento di beneficio fondiario, si compone di un'aliquota (che noi approssimativamente fissiamo nel 3 per cento), spettante al capitale fondiario come frutto nudo, e della rimanente aliquota del 5 per cento che viene strappato al reddito agrario. La concezione riformatrice perciò interviene per dire: a te, proprietario, spetta il 3 per cento e prendilo; il 5 per cento non ti spetta e ti impediamo di poterlo ottenere.

Questo è il fondamento della legge.

Noi sappiamo dei brividi che provano i liberisti di fronte a simili interventi; ma non è qui il caso di riprendere una polemica ormai stantia sul valore etico ed economico di essi. Rimane viva soltanto un'obiezione: i capitali — si dice — andranno ad investirsi ben lontani dalla terra! Vadano pure, e poiché la terra non scomparirà, sarà raccolta più facilmente da chi lavora, nelle cui mani ca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

dranno tutti i redditi, annullando così ogni competizione e sfruttamento. Lo so che si dice pure: ma chi lavora è senza soldi! Ai soldi, se lo Stato sarà padre, e se avrà a cuore veramente una società più giusta, esso provvederà.

Posto lo scopo della perequazione dei redditi bisogna trovare il « mezzo » per realizzarlo. E qual'è il mezzo? L'equo canone. Poiché è l'entità dell'affitto il dotto attraverso cui la proprietà suggerisce la parte che non le spetta; il procedere alla sua moderazione è quanto si rende necessario.

Da ciò l'intervento di legge.

Iniquo! Si è detto. Ma, come iniquo? O non si riconosce lo scopo, e allora bisogna confessarlo; oppure lo si riconosce ed allora non può che essere equo il rimedio a una iniquità.

Ma l'equo canone non si realizza soltanto in virtù dell'esistenza di una legge. Questo è un punto fondamentale. Già da anni funzionano le commissioni provinciali per l'equo affitto, ma le loro decisioni non vengono rispettate talvolta palesemente, ma più spesso occultamente. Cito quanto avviene oggi nella mia zona, il vercellese. Se colà un agricoltore vuole affittare un fondo di 1000 ettari, si trova di fronte, all'inizio delle trattative, subito la seguente richiesta pregiudiziale: esborso, a fondo perduto, di 3 milioni, avanti la firma del contratto, se la durata di questo è triennale. L'agricoltore normalmente non rigetta la richiesta, tenta soltanto di moderarla, offrendo da 1 a 2 milioni. Poiché ciò avviene, è chiaro che la legge in sé e per sé non serve a nulla, inquantoché essa non rompe in effetti il monopolio della terra, cioè la condizione per cui il proprietario può continuare la minaccia con l'alternativa: la terra te la dò o non te la dò a mio piacimento. La chiave di volta, quindi, per ottenere l'equo canone, emerge chiara: la stabilità del conduttore sul fondo. È il sostegno che stronca la minaccia. Ma la stabilità va resa funzionale, cioè va concepita in modo che possa venire risolta, nei casi contrastanti, la natura e la moralità del contratto. Ed ecco l'aggiunta della « giusta causa » per le disdette, come valvola di sicurezza contro gli inconvenienti.

Quindi tutto è organico nella concezione: scopo, equità dei redditi; mezzo per raggiungere lo scopo, equo canone; sostegno del mezzo, stabilità del conduttore sul fondo; funzionalità del sostegno, giusta causa.

Ma la concezione ha un grande valore anche per altro. Invero essa comporta, oltre all'effetto immediato avanti illustrato, anche

un effetto « derivato », della cui importanza subito vi convincerete.

Io ringrazio l'onorevole Dominedò per aver riconosciuto la mia priorità nell'intuire codesto effetto derivato, che indubbiamente era nella testa del legislatore, ma che non si rivelava. Spieghiamo di che si tratta.

Col tempo, permanendo la limitazione della disponibilità dei poteri, si determinano delle condizioni tali per cui nasce un processo che facilita al mezzadro il passaggio all'affittanza e da questa alla proprietà del podere. Nel termine di 20-50 anni il processo può avere notevole sviluppo. La legge, quindi, ha anche una natura « motrice », poiché da regolatrice del negozio agrario, provoca nel tempo una trasformazione fondiaria. Come ciò può avvenire? Per vie varie e diverse. Ma, se permettete, io farò qui due esemplificazioni che vi daranno subito l'idea del processo.

Cominciamo a considerare un podere a mezzadria. Non nuoccia ch'io ricordi qui il fondamento del contratto di mezzadria: è un contratto che si stipula quando il lavoro necessario al podere incide per il 50 o più per cento sul costo delle produzioni. L'ho ricordato perché qui dentro si è detto che vi sono mezzadrie con solo il 40 per cento della su detta incidenza. Casi anomali si possono dare, come vi sono ingenui ed imbecilli, ma come norma nessun proprietario fa a mezzadria per dare 50 a chi porta 40. Invece si verifica il contrario; sempre perché gioca il monopolio: che si dà 50 a chi porta 60 ed anche 70. Ma ritorniamo al punto.

Oggi è stabilito il riparto nel 53 e 47 per cento. Per il proprietario il 47 per cento è costituito da 3 aliquote: la prima, relativa al beneficio fondiario, si può ritenere intorno al 25 per cento, la seconda, molto variabile, ma che possiamo fissare intorno al 5-8 per cento, costituisce il reddito agrario dell'impresa; la parte rimanente è quanto gli spetta per la rifusione delle spese.

Supponiamo che sopravvenga una crisi di mercato. Il termine crisi significa perdita dell'impresa. In essa il proprietario perde il reddito agrario e, a seconda dei casi, ma facilmente, parte del beneficio fondiario, che dal 25 per cento può scendere al 15 ed anche al 10 per cento. A questo punto il concedente non può non fare un ragionamento: io perdo perché sono imprenditore associato; ma se io dessi in affitto il podere, la perdita verrebbe sopportata tutta dal conduttore, ed io al massimo dovrei accontentarmi di una modesta riduzione dell'affitto normale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Egli decide così, sospinto anche dallo scansare le noie ed i fastidi dei contratti e dal sospetto che il mezzadro faccia della parte per se stesso, di affittare il podere su cui, se la legge è conseguente, il mezzadro afferma il diritto di priorità.

La crisi, però, finisce, il proprietario vorrebbe ritornare per convenienza alla mezzadria, ma ecco che la legge glielo impedisce, perché, per sua natura e spirito, non ammette la « reversibilità » del processo.

Così prosegue l'affittanza in regime economico normale. Se la legge funziona, cioè impone effettivamente l'equo affitto nei limiti del beneficio fondiario come io ho già spiegato, il proprietario conserverà la terra ad ogni costo, se vi ha affezione e se pensa che, nonostante il suo basso reddito, costituisce pur sempre un bene sicuro nel tempo; ma nella maggioranza dei casi egli si domanderà, spesso sollecitato dal bisogno: ma perché sto a prendere il 3 per cento, quando i titoli di Stato mi offrono il 5 per cento? Nasce così la psicologia di liquidare i fondi.

A questo punto la legge interviene ancora per favorire l'acquisto della terra da parte del conduttore, e non da terzi per puro investimento, sia mediante il diritto di prelazione, sia mediante il credito fondiario di Stato.

Come si vede anche nell'effetto derivato tutto è conseguente: al determinarsi del processo trasformativo la legge offre i sostegni opportuni.

Come viene e come andrebbe giudicata questa concezione?

Per giudicarla bisogna farne l'inquadratura sociale e politica. La classe terriera, intuendo le finalità della legge, ha scatenato una campagna avversa come raramente si è visto. Qui dentro si è gridato: « ci vogliono succhiare l'uovo » (*Commenti*). Sì, onorevole Rivera, è la verità. Veniamo al sodo. Di fronte a questa concezione non vi possono essere che due atteggiamenti. Il primo è quello di non sentire il problema sociale e conseguentemente di non preoccuparsi dello stato dei contadini, affermando che i propri privilegi sono sacri e perenni. È un atteggiamento che ha il merito della chiarezza. Noi conosciamo in proposito un notevole esempio storico, quello di Maria Antonietta, la quale, quando le si disse che nelle campagne di Francia i contadini morivano di fame, perché non c'era pane, rispose tranquillamente: « se non c'è pane, mangino erba! ». Questa è la risposta che pure si deve dare da parte di chi combatte la riforma

agraria. Ma con questa risposta si assume la responsabilità delle tremende conseguenze che ne possono derivare.

L'altro atteggiamento è quello che riconosce le condizioni di povertà dei contadini e che, sia pure nell'ordinamento borghese, ad essi bisogna dare. Ma per dare bisogna prendere. La terra è quella che è, né è possibile per essa fare il miracolo dei pani e dei pesci. Non v'è altra via, se si ammette la redenzione nelle campagne.

Ciò che sorprende è che, di fronte a concezioni simili, vi siano degli elementi della democrazia cristiana che ragionino come gli agrari. (*Commenti*).

Per cui torna conto — ripeto — di parlare della inquadratura politica della concezione. È comunista, socialista, borghese? È borghese, tipicamente, borghese. Però è anche equitativa e per tale fatto noi non la possiamo respingere. Ma sia chiaro che essa non traduce nulla della nostra ideologia, poiché non comporta costituzioni economiche, sociali, collettive e non si avvia alla soppressione della proprietà privata. Anche il notevole principio innovatore ch'essa contiene — la restrizione della disponibilità del bene — è un elemento già proprio della sociologia borghese cosciente ed avveduta.

Ho detto borghese. Ma a quale corrente politica della borghesia appartiene? Alla vostra! (*Indica il centro*). Essa promana dalla concezione sociale cristiana. Dico di più, il termine « sociale-cristiano » non basta a definirla: essa scaturisce dalla visione sociale « cattolica ». Lo stato della vita sociale cattolica ha come fondamento l'istituto della famiglia; tradotto questo stato nel mondo rurale si concretizza nella piccola proprietà, poiché questa costituisce il « nucleo economico » più propriamente idoneo a reggere ed a sostenere la famiglia, come individualità sociale.

Per ciò sono rimasto profondamente sorpreso quando l'onorevole Marconi ha gridato: « È una legge comunista! ». In quel momento ho avuto l'esatta sensazione — mi perdoni il collega Marconi — di un cieco che stesse per giudicare l'architettura di un palazzo. (*Commenti*).

Si dirà: perché voi socialisti accettate questa concezione, tanto che essa informa anche il vostro controprogetto? Cosa volete, noi vorremmo quel che vorremmo, e voi lo sapete; ma, non potendo ottenere il gatto, ci accontentiamo della coda.

Una voce all'estrema sinistra. Troppo poco!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

SAMPIETRO GIOVANNI. Troppo poco ? La prendiamo come acconto; il resto verrà poi.

Noi socialisti siamo contro la costituzione della piccola proprietà in forma artificiosa — l'ho già detto stamane anche in Commissione — ma ammettiamo che nel processo di passaggio dal mondo borghese a quello collettivistico, o meglio nelle premesse del crollo della grande proprietà terriera, vi possa essere una fase di costituzione della piccola proprietà. A noi importa — come importa a voi ed a chiunque voglia effettivamente delle condizioni di maggior giustizia — rompere il monopolio della terra. Poiché questa vostra legge offre la base per far leva verso codesto scopo, ci possiamo trovare a fianco.

È vero che un bel giorno, se il processo dovesse verificarsi, arriveremo alla vasta costituzione della piccola proprietà ed a quel punto si imporrebbe di regolare tra noi e voi le sorti future della nuova condizione sociale. Qui nascono due speranze: la speranza della mentalità cattolica, che è quella di mantenere permanente, definitivo e stabile lo stato della piccola proprietà; e la speranza nostra che è invece quella di fasciare le piccole unità produttive con istituzioni comuni, per modo da toglierla dalla condizione pulverolenta ed amorfa, a cui soggiacciono anche oggi, per renderle adulte nelle forme collettive, per sboccare naturalmente in quelle socializzate (*Commenti al centro*). Quindi un tratto di strada possiamo averlo in comune: oltre il tratto, noi procederemo da soli!

Contro questa concezione molte sono le critiche sollevate. La prima tocca l'accusa di anticostituzionalità. Io non entrerò nel merito: non sono giurista; dopo di me controbatterà l'onorevole Sansone, e l'onorevole Dominèdò dovrà difendersi dall'accusa dell'onorevole Caramia. Ma pur non essendo giurista non posso non rilevare che il collega Caramia ha posto le condizioni del diritto attuale come inamovibili. Se all'Assemblea costituente della rivoluzione francese un delegato avesse sfoderato li stessi argomenti dell'onorevole Caramia in favore del diritto feudale delle terre e, come questi oggi pretende, l'Assemblea li avesse accettati...

DOMINÈDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Avrebbe risposto Mirabeau.

SAMPIETRO GIOVANNI. Certo, ma, non prevalendo, il liberale onorevole Caramia oggi non sarebbe liberale.

Non si può negare l'evoluzione del diritto, il quale in sé stesso è un'astrazione, e diventa concreto solo quando si sostanzia di una real-

tà; se la realtà si modifica il diritto pure deve modificarsi. È vero che si afferma che la realtà non è modificata, ma ciò contraddice alle dichiarazioni che pure la destra fa sulla necessità di un miglioramento nell'assistenza dei contadini. Se questa necessità esiste, la realtà deve conseguire, e con essa il diritto.

Un tentativo di stornare la convinzione sulla necessità di una riforma dei contratti, come da noi voluta, è ricorrente nella polemica degli agrari, coll'affermazione che il miglioramento della vita nelle campagne si può e si deve ottenere attraverso l'aumento della produzione. È un punto che va posto a fuoco, una volta per sempre, affinché non facciano presa, in chi non sa, le iperboli dell'onorevole Marconi, che qui dentro ha esclamato che si può aumentare la produzione agricola di dieci, cento, mille volte. Noi ammettiamo che un medico possa dire anche questo, ma vi sono dei limiti anche alle iperboli. Io ricordo qui che negli ultimi cinquant'anni l'aumento della produzione frumentaria in Italia è stata mediamente del 50 per cento. Siamo passati pressappoco dai 10 ai 15,5 quintali per ettaro. Conosco l'obiezione dell'onorevole Ministro: la granicoltura è fra tutte le colture, quella che ha progredito di meno.

Ebbene mi riferisco allora alla risicoltura, che è la coltura cerealicola che ha progredito di più: dal 1880 al 1938 (anno di massima produzione) siamo passati da 17 a 56 quintali di risone per ettaro, con un rapporto da uno a tre: però abbiamo raggiunto una soglia difficilmente superabile, per ora. Se a me, che dirigo la stazione sperimentale di risicoltura, si chiedesse di garantire in dieci anni l'aumento della produzione del 1938 di 0,1 volte (e non di 1000), in coscienza oggi non potrei prometterlo. Quando si è giunti alle più perfette sistemazioni e ad una tecnica colturale riconosciuta come prima nel mondo che giunge a somministrare anche 150 unità di azoto per ettaro, più non si sa dove condurre la « forzatura », senza incorrere nel pericolo della « lussuria », col conseguente « brusone ».

La possibilità di un aumento notevole della produzione esiste soltanto nelle terre soggette al disordine idraulico; ma, rispetto al problema, esse sono una esiguità ed attendono l'opera della bonifica. Poi c'è la visione della redenzione del latifondo, la cui estensione si aggira intorno agli 800.000 ettari; ma anche qui l'aumento della produzione, pur supponendolo sensibile, sarà sempre lungi dalle alte quote delle terre intensive.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Il latifondo esiste, sì, per incuria ed inerzia dei proprietari, ma pure per la concausa delle condizioni ecologiche, per cui, laddove la coltura del grano produce oggi unitariamente 6-7 quintali, si potrà arrivare a 10-12, forse a 15, ma mai a 25-30, come nella Lombardia e nell'Emilia.

In conclusione, l'aumento della produzione è possibile e lo si deve volere, ma, quando si fonda su di esso la risoluzione del problema sociale dei contadini, si crea un mito; non altro che un mito.

Ma il miglior cavallo della critica avversaria è lanciato contro la stabilità sul fondo del mezzadro o dell'affittuario. Si parla di cristallizzazione dei negozi delle terre e, per riflesso, dell'economia agricola. In difesa, contro questa accusa, ha già spezzato lance l'onorevole Bonomi, ma credo che in proposito il ragionamento più chiaro sia stato fatto dall'onorevole Gatto. Egli ha detto che se il concessionario fa bene non v'è ragione di mandarlo via; se fa male la « giusta causa » dà la possibilità di allontanarlo dal fondo. Quindi, dal punto di vista teorico non si può obiettare nulla; per dire qualcosa bisogna supporre che la legge, così com'è concepita, non venga applicata rigorosamente; ma ciò è opinabile e non dipende da noi, bensì dall'azione scrupolosa o meno degli altri poteri. Se v'è un timore — ed il timore nasce come dirò dal progetto Segni — esso non sta nella possibilità di mandar via chi fa male, bensì di mandar via chi fa bene, per odio politico o per futili ragioni. Riandiamo a ciò che ha detto l'onorevole Benvenuti: il propinare frequente di un colono può essere ragione di escomio; l'eccessivo omaggio a quei fiori umani della nostra primavera, pure; e giù, all'onorevole Capua, che vuole il podere per coltivare le rose. I comunisti mi dicevano alcuni mesi fa, quando si discuteva sulla casistica della « giusta causa »: « accettando certe richieste si arriverà al punto in cui la mancata riverenza al parroco potrà essere ragione di disdetta ». Io dicevo di no, ma oggi debbo ricredermi.

Per questa strada tutto diventa assurdo, salvo una cosa: la fame della povera gente; ma essa non conta di fronte a certi arbitri che si rivendicano sotto il manto del diritto.

L'accusa più grave contro la stabilità ci è giunta da un uomo verso cui noi portiamo profonda stima per acume e probità politica: don Luigi Sturzo. Egli, ancora recentemente, in risposta all'onorevole Dominedò, ha scritto: « Il disegno di legge Segni-Grassi crea una specie di manomorta a favore degli attuali

mezzadri e affittuari e chiude la porta agli altri, perché evita la circolazione contrattuale ». Questa affermazione non ha fondamento. In regime libero, i mezzadri o gli affittuari che, giunti a scadenza del contratto, lasciano il podere, si aggirano (secondo le annate, le zone agrarie ed il tipo di azienda) dal 20 al 30 per cento. Le cause del ritiro sono molte, ma si possono raggruppare in cause fondate e in cause che non hanno fondamento col rapporto contrattuale. Le prime sono varie, ma le principali, che assommano la quasi totalità del su detto per cento, sono morte, migrazione, ritiro dall'attività agricola, dissesti, inadempienza contrattuale, atti illeciti, variazione della capacità lavorativa ed infine mancato accordo per il canone. Di tutte queste cause la legge Segni non muta gli effetti che si hanno in regime libero, salvo la variazione di capacità lavorativa, per la quale si avanza il timore di non trovare un diverso adattamento alla famiglia che subisce la variazione.

Il timore è infondato, perché il per cento relativo a questa causa è minimo, soddisfatto largamente dalle possibilità che offre la circolazione determinata dalla giusta causa; è minimo perché esso ha consistenza soltanto quando, in senso positivo, la capacità lavorativa supera il totale fabbisogno di lavoro dell'azienda, oppure, in senso negativo, quando scende al di sotto di un terzo: fra questi limiti vi è un volano dovuto all'assunzione del lavoro avventizio.

La circolazione dovuta al mancato accordo sul canone che, riconosciamo, incide notevolmente sul per cento avanti detto, viene soppressa per l'introduzione dell'equo affitto; ma è la soppressione della chiave di sfruttamento, del punto patologico in senso sociale, soppressione che costituisce, come ho detto, il cardine della legge.

La soppressione del secondo gruppo di cause (numerossime, che vanno dal capriccio di escomiare a quello di mutar fondo, dall'avversione politica all'urto con un amministratore, non sempre disinteressato a trovar attività professionale in una circolazione artificiosa) non dev'essere rammaricata da nessuno, se è sincera la volontà di dar pace, tranquillità e sicurezza a chi lavora; né, d'altronde, alcun danno può derivare allo stato economico dell'agricoltura. È la soppressione in sostanza di una facoltà che si risolve nell'arbitrio.

Tutto questo si riferisce alla circolazione interna dei contratti. Ma sorprendente è l'accusa di manomorta per la circolazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

coll'esterno, con chi sta fuori dalla porta. Orbene, tale circolazione non viene modificata in nulla dalla legge, salvo per la facoltà di dare disdetta ad un coltivatore diretto, che si rifiuta di accettare un canone a strozzo, sostituendolo generalmente con chi va alla ventura nella gestione. Dico in nulla, perché i vuoti che si determinano oggi per morte, migrazione, cessazione di attività, ecc., permarranno domani tali e quali.

Insomma, la legge regola il canone, nel senso di stabilirlo equo, e soltanto per la competizione di questo punto essa sopprime la circolazione. È contro a ciò l'illustre uomo politico? Noi non lo possiamo credere. È caduto in un infortunio; non penetrando nello spirito e nel meccanismo della legge, ha giudicato la noce dal guscio, senza intendere il gheriglio.

Ho parlato di spirito della legge, perché non è ad una legge trasformatrice, che contiene principi di grande innovazione, che si possa imprimere il marchio più nero della conservazione.

La quarta obiezione che si fa alla legge è che se essa ha come punto di arrivo la costituzione della piccola proprietà, questa, in un recente passato, si è sviluppata spontaneamente senza alcun intervento legislativo. È vero, ma è anche vero che la storia annovera in proposito periodi correnti e ricorrenti, vale a dire che oltre a quelli di sviluppo della piccola proprietà, altri ve ne sono stati di riduzione di essa e di ricostituzione della grande proprietà. La legge che si propone assicura il processo in un senso solo.

La quinta obiezione ci tocca molto da vicino. Si dice: si risolve il problema dei piccoli coltivatori senza cura o con danno dei braccianti e salariati. L'obiezione è fondatissima, ma noi, socialisti, intendiamo con la legge in discussione risolvere parzialmente il problema del lavoro agricolo, senza rinunciare, anzi premendo nel tempo e nel modo, per la risoluzione di tutto il problema. In verità avevamo sperato di trovare una prospettiva di elevazione per il lavoro agricolo, più umile e più sfruttato, nell'indirizzo di riforma fondiaria enunciato dall'onorevole De Gasperi, ma siamo stati molto delusi. L'inserimento diretto del lavoro agricolo nell'attività produttiva, attraverso le cooperative di produzione, non è nelle finalità della democrazia cristiana, che rifugge da tutto ciò che si conforma a « collettivo ». Però, colla sola piccola proprietà non si giunge in porto; voglia o non voglia la democrazia cristiana ai milioni di lavoratori totalmente

esclusi dall'interesse diretto della produzione bisogna provvedere, pena il continuo turbamento nella vita rurale, e la strada è quella da noi indicata: non ve n'è un'altra.

Proseguiamo a rimuovere le critiche. Una è riecheggiata qui con un linguaggio alquanto demagogico; essa è relativa alla commozione che provoca l'ex piccolo coltivatore, che « dopo aver sudato sangue tutta la vita per giungere a possedere », si vede da una legge iniqua strappato il giusto reddito indispensabile alla sua vecchiaia. Questo quadro non so perché viene esposto qui dentro, da chi non si intenerisce al quadro più vasto e generale di tutto il dolore dei reietti. Si deve essere logici e sereni. Se egli ha sudato tutta la vita, perché sfruttato, e solo con indicibile privazioni ha potuto risparmiare il gruzzolo per comprarsi il podere, in base a quale principio morale oggi gli dobbiamo concedere di fare ad altri ciò che non doveva essere fatto a lui? Perché deve continuare la pena del sudar sangue? Noi non gli neghiamo il giusto reddito; questo anzi glielo garantiamo in modo stabile e costante, ma non neghiamo che se egli fu senza unghie fino a ieri, le debba mettere oggi per rigenerare il male che patì.

La visione dei parroci di alta montagna ha commosso l'onorevole Cornia, perché essi finirebbero coll'avere poco dal loro beneficio fondiario; ma dove prenderebbero poco, là i mezzadri oggi muoiono di fame: questa è la verità. Dobbiamo tutti riconosce qui che il riparto del 60 per cento non è sufficiente a mantenere in condizioni di vita minime il piccolo mezzadro di alta montagna. Vi sia pazienza, il parroco ha pure dei cespiti per l'esercizio delle sue funzioni e la congrua. (*Commenti al centro*).

Infine diciamo due parole contro i fautori delle leggi agrarie regionali, che forse combattono il regionalismo amministrativo. Essi non vogliono una legge nazionale, bensì chiedono di demandare ai Consigli regionali la elargizione di norme e leggi locali. Vi immaginate, con i climi politici esistenti in Italia, dalla latifondistica Sicilia alla progredita Emilia, quale mosaico di riparto avverrebbe nella mezzadria? E nella determinazione dell'equo affitto, che incide sensibilmente sui costi di produzione? Il grano costerebbe 6.000 lire a Napoli, 7.000 a Milano. No, non è possibile ammettere un meccanismo che creerebbe una agricoltura dall'economia zoppa. È necessaria una legge generale su cui le regioni, o le zone agrarie, modelleranno le condizioni locali con norme particolari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Tutto quanto ho esposto finora — come ho detto in precedenza — appartiene alla concezione fondamentale della legge, anche se talvolta mi sarà sfuggito di parlare di legge in senso formativo. Passo, ora, invece, ad esaminare il progetto Segni-Grassi, per rivelare quanto in esso è stato tradotto della concezione e quanto è stato escluso.

Ripeto che sarò estremamente obiettivo, perché solo ciò giova: solo se riusciremo a penetrare l'intima consistenza del progetto, potremo valutarne l'efficienza.

Il progetto di legge Segni-Grassi, pur avendo come base la concezione detta, comporta lacune, vie di fuga, condizioni di unilateralità ed incagli.

Le lacune sono tre.

La prima è l'assenza di ogni regolazione dei patti di lavoro. I colleghi della Commissione sanno il mio pensiero in proposito, e schiettezza vuole che io qui lo ripeta: non è in questa legge che si possono regolare i patti di lavoro, per la loro diversa base giuridica; anzi, io ero contrario anche a che si facesse la legge unica per la mezzadria e per l'affitto: volevo due leggi distinte. Ma questa mia dichiarazione che cosa ammette? Ammette fino ad un certo punto la giustificazione espressa nella relazione di maggioranza, là ove dice che non potendo fare qui la regolazione dei patti di lavoro, essa verrà fatta in altra sede, in accordo con il ministro del lavoro. Giusto! Ma con la garanzia di sicurezza per il domani. Questa legge parziale sul lavoro agricolo la dobbiamo votare ora, mentre dobbiamo anticipare un credito fondiario sulla volontà della maggioranza per la legge integrativa rimessa al futuro. È questo credito che ci pesa di dover dare. Fatevi coscienza pure voi della maggioranza. E se domani cambiano gli umori politici? E se il ministro dell'agricoltura domani non fosse più tale? Io gli auguro di rimanere a lungo, ma c'è tanto vento di fronda da voi che si può sospettare tutto! Ci troveremo ad aver votato in favore di coloro che qualcosa hanno, e di aver abbandonato coloro che non hanno nulla. Quindi, fin d'ora ci dovete dire cosa intendete dare in proposito. Io sono qui per una proposta onesta: concedere un anno di stabilità sul fondo ai lavoratori salariati. Non è una cosa grave! È un anno pilota, che servirebbe per saggiare la possibilità di realizzare la legittima aspirazione alla sicurezza ed alla tranquillità di lavoro dei salariati.

Fu pure dato nel 1942 un anno di stabilità ai coltivatori diretti, dopo il quale,

non essendosi determinati inconvenienti, si sono concessi gli anni successivi, fino ad arrivare alla proposta di concessione permanente del progetto attuale. Perché non si può tentare lo stesso procedimento? Se la prova dimostrerà che la stabilità dei salariati provoca inconvenienti, saremo tutti qui a riconoscerlo.

Chiedo, quindi, formalmente, che per un anno sia concessa ai salariati la stabilità sul fondo.

E passo alla seconda lacuna, che può rovesciare l'effetto della legge. Il progetto si limita ai contratti di mezzadria e di piccolo affitto ed esclude i contratti della media e grande affittanza. Il fatto è gravissimo; e, purtroppo, nonostante la nostra insistenza in seno alla Commissione per l'estensione, la maggioranza è stata irremovibile nel negarla. Però, al quesito posto da me, nulla si è saputo contrapporre. La realtà che si determinerà con la legge concepita come nel progetto sarà la seguente: un proprietario di fondi poderizzati, ogni qualvolta si renderà libero un podere per giusta causa — anche dal modo che le vie di fuga favoriranno — anziché riconcederlo nella forma precedente, lo passerà a far corpo in un fondo che per la sua grandezza sfugge alla giusta causa. Così avremo una legge che, nata per affrancare sopra tutto la piccola coltivazione, si rovescerà e diventerà stimolatrice della ricostituzione della media e grande azienda.

Onorevole ministro, francamente esiste il pericolo che la legge porti ad un effetto controproducente. Io richiamo su tale pericolo tutta la sua attenzione. Anche per un altro fatto, per quella natura zoppa a cui può essere portata la nostra economia agricola, avanti accennata. Se le cose dovessero rimanere così, il piccolo coltivatore, valendosi dell'equo affitto, pagherà domani un affitto pari al 10 o al 15 per cento del prodotto lordo, mentre il grande conduttore dovrà continuare a pagare il 25 per cento come oggi: una differenza minima del 10 per cento, che influirà sui costi di produzione. Si avrà così che il grano dell'uno costerà putacaso lire 6.000 e quello dell'altro lire 6.600. Non è ammissibile questo scompenso di natura artificiosa, ben riflettendo all'ulteriore conseguenza che deriverà dal fatto che il grande conduttore, per salvarsi, riprenderà il maggior costo riducendo i salari, provocando così un distacco notevole fra lo stato dei piccoli coltivatori e lo stato dei braccianti e salariati: con quale effetto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

sulla pace delle campagne, voi potete supporre!

In conclusione, è assolutamente necessario estendere la legge a tutte le conduzioni.

Terza lacuna: mancata definizione dell'equo canone.

La legge parla di equo canone, ma non non ne stabilisce i limiti e nemmeno dice come si deve determinarlo. Ora, io penso che se per equo canone si intende l'affitto medio corrente sul mercato, la legge non risolve nulla, perché essa sorge appunto per eliminare una volta per sempre l'affitto di libera contrattazione, il quale, così permanendo le condizioni del nostro mondo agricolo, comprenderà sempre i due redditi anzidetti.

L'equo canone, invece, deve essere determinato come segue: si assume come valore del fondo quello censuario e lo si moltiplica per il tasso di interesse che si attribuisce al denaro impiegato nudo. Codesto tasso, oggi, raggiunge la cifra massima del 3 per cento, in depositi vincolati; va da sé che esso dovrà venire stabilito ogni anno con valore legale. Si intende che il canone così stabilito deve essere netto da spese e da tasse. Soltanto in questo modo si andrà a stabilire quel canone che corrisponderà al puro reddito fondiario, come da noi inteso. E soltanto così si porterà la legge a realizzare il fine per cui sorge.

Trattiamo ora delle vie di fuga. Non mi addentrerò, essendo in discussione generale, ad esaminare tutti i casi che possono dar luogo alla elusione della legge. Illustrerò due casi gravi; che da soli rilevano il pericolo del suo svuotamento.

I motivi di giusta causa sono di due ordini: il primo si riferisce a fatti reali, il secondo a propositi di future azioni. L'esistenza del fatto reale è per sé stesso decisivo come elemento di giusta causa; diversamente invece è per i propositi, i quali si possono dichiarare e poi non attuare. È vero che la mancata esecuzione può dar luogo ad un carico per indennizzo e penalità, ma in queste condizioni la dimostrazione della responsabilità colpevole torna difficile; ed ancora, quando questa fosse accertata, il carico stabilito nel progetto Segni è invogliante a peccare.

Vediamo il primo caso. Il comma c) dell'articolo 2 sulla giusta causa dice: «La disdetta per fine di contratto è ammessa se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere sostanziali di trasformazione agraria del fondo, preventivamente appro-

vate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura».

In Commissione mi sono battuto con tutte le mie forze per escludere questo comma, ed ecco perché. Quel tal proprietario di fondi poderizzati, che vuole raccogliere i propri beni in conduzioni non soggette alla legge, si varrà certamente di questa giusta (!) causa. Comunica, ad esempio, la disdetta ad un locatario, perché egli intende trasformare il fondo (bene inteso dopo aver presentato il progetto relativo, organico e completo all'ispettorato, ed ottenutane l'approvazione, che non può mai mancare perché i progetti si può sempre farli perfetti). Durante il primo anno di disponibilità del podere egli attua il progetto in minima parte, e si giustifica col fatto che tali trasformazioni richiedono un lento procedere. Al secondo anno non fa più nulla. Solo all'inizio del terzo anno il coltivatore escomiato può ricorrere alla sezione specializzata, cioè quando già si sarà locato altrove e non desidererà ritornare con un tale proprietario. Ma davanti alla sezione questi dichiarerà che la trasformazione non ha potuto effettuarla per mancanza di capitali, che un tempo li aveva ed ora non più. Ebbene io opino che i giudici, clima politico aiutando, terranno per buona la giustificazione e non daranno condanna.

Ma io voglio fare le cose nere e supporre che la condanna venga data: dovrà pagare due affitti, circa il 50 per cento della produzione lorda di un anno. Ma, liberato il podere e passato alla grande conduzione con affitto normale di mercato, in 5 anni riprenderà l'indennizzo esborsato e sfuggirà per sempre alla legge. Io penso che i proprietari organizzeranno una particolare tattica per «sfruttare» la via di fuga del comma c).

Così faranno, per la seconda via di fuga, idonea per la mezzadria. La mezzadria è un contratto associativo. Se uno dei soci si rifiuta di proseguire la società, può la legge imporgli la continuazione — diciamo — «coatta»? Evidentemente no. E se pure, la legge potesse, la società potrebbe risolversi con il rifiuto di finanziare la gestione. Per questo v'è da temere in proposito un'azione concordata fra tutti i proprietari, una specie di «sciopero» del finanziamento.

Il rimedio in questo caso dovrebbe consistere nel dare la facoltà e la possibilità al mezzadro di assumere in proprio la gestione del fondo, sotto forma di affittanza. Il solito credito agrario di Stato lo dovrebbe aiutare. Ma nel progetto Segni tutto ciò non è contemplato; e noi chiediamo che lo sia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

I difetti esposti finora sono tutti molto gravi, perché toccano la natura costitutiva della legge e ne pongono in pericolo l'esistenza. Per questo io ripeto con fervore l'appello di porvi rimedio.

Gli altri punti di deficienza emergono piuttosto da prospettive di parte, e in modo particolare dalle nostre prospettive. Fra esse vi è la condirezione dell'azienda mezzadrile ed il riparto dei prodotti secondo gli apporti di capitale e di lavoro.

Sulla direzione abbinata fra concedente e mezzadro non mi ripeterò; richiamo i colleghi al mio lungo intervento del 9 luglio scorso. Al termine di quell'intervento l'onorevole ministro mi chiese: «Ma è ella veramente convinta di ciò che ha detto?». Onorevole ministro, io ero persuasissimo, ma credo che oggi potrebbe persuadersi anche lei. Basti che ella pensi che certi colleghi che qui hanno parlato sulla legge siano proprietari di un podere a mezzadria, perché, rileggendo i loro discorsi, la sua mente voli a concedere la direzione al mezzadro. Ci sono troppi proprietari che esercitano professioni lontane dall'agricoltura, che non hanno la dovuta competenza per guidare i poderi; ciononostante si prosegue in questo assurdo di mantenere nelle loro mani la direzione esclusiva.

Anche sul riparto dei prodotti ho già allora detto largamente. Oggi aggiungerò che anche il Medici, nella sua *Riforma agraria*, avanza la tesi di uscire dal classico e stabile riparto a metà, affermando che in sostanza codesto criterio di norma è già stato rotto con le terzerie. Comunque, la competizione fra le due parti non darà pace a questo problema. Il 55 per cento di spettanza al mezzadro in molti casi non è adeguato, per cui i sindacati che difendono il contadino continueranno a lottare per strappare di più.

In proposito si è posto nella legge l'incaglio della inderogabilità della disposizione relativa al riparto, «salvo i patti individuali più favorevoli al lavoratore». E perché non anche i collettivi? Ciò non riesco a spiegarlo, se non ammettendo il proposito di voler impedire la continuazione della competizione avanti detta attraverso gli idonei organismi sindacali, che soltanto possono sostenere validamente gli interessi del mezzadro isolato. Tant'è che leggendo la relazione di maggioranza non ho trovato una giustificazione plausibile di codesta inderogabilità; poiché plausibile non può essere il fatto «che, essendo la legge stessa con la sua più alta autorità intervenuta a disciplinare questi rapporti potrebbe giustamente dubitarsi

della competenza della contrattazione collettiva in materia». Ma come? Si ritiene competente il povero mezzadro così lontano dalla visione vasta e generale del problema, e non un sindacato specifico di categoria?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non in via assoluta. Veda che è citato l'articolo 39 della Costituzione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Va bene, ma siccome non v'è altro in sostegno della inderogabilità da parte dei patti collettivi, noi possiamo credere di aver ragione e di ritenere giusto il proposito, al di là della legge, di continuare la lotta per strappare in favore del mezzadro un riparto superiore all'attuale. D'altronde, non si può pensare ad una stabilità eterna delle percentuali sancite in legge, allorché una variazione della ricchezza produttiva del suolo muti il rapporto dei pesi contributivi nel negozio associato.

Sono giunto così al termine dell'esposizione analitica. Mi resta a fare la valutazione politica della legge in rapporto alle forze che qui si contrastano.

La legge così com'è presentata, attraverso l'elaborazione della Commissione, corre i pericoli che ho esposti. Pericoli — ripeto — gravi. Le richieste che quindi avanzo è la seguente: poiché esiste il controprogetto che traduce la concezione della riforma in disposizioni sicure per la sua realizzazione, siano tali disposizioni riportate nella legge Segni, ove ne sia in difetto.

A questo proposito, io so ciò che pensa la maggioranza; c'è in essa un complesso di timori, quasi di inferiorità, per il turbamento politico esistente, in merito, qui dentro; quella parte della democrazia cristiana che vuole la legge teme l'opposizione, per cui si irrigidisce sul progetto votato dalla Commissione. Ora, la suddetta corrente deve considerare la realtà, le due facce dell'opposizione: la destra e la sinistra. Fra di esse corre una differenza radicale. L'opposizione di destra è totalmente negativa; se i 60 articoli, o giù di lì, della legge, si riducessero ad un mezzo articolo, quella parte risponderebbe ugualmente picche. D'altronde, lo ha detto chiaramente l'onorevole Caramia: «Non si pone pertanto la necessità di una riforma».

Ben diversa è la opposizione della sinistra; opposizione condizionata, fattiva. Non ci opponiamo — lo ripeto ancora — alla concezione che informa la legge, ci opponiamo alla sua traduzione imperfetta, al pericolo che essa svanisca, nella pratica realizzazione. In fondo è da questa condizione che nasce la nostra ambascia. Con tutta coscienza io affermo,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

superando qualunque preconcetto, qualunque faziosità, solo fisso alla visione dell'uomo che laggiù attende un bene per la sua esistenza: fate in modo che la legge possa essere votata anche da noi! Sì, portatela su un piano di sicura efficienza!

Noi non vorremmo che l'uomo che attende, un giorno ci dicesse: perché non hai votato una legge in mio favore? Per faziosità politica hai lasciato che mi si privasse di un beneficio? Ma non vorremmo, per contro, che un giorno ci potesse pure dire: perché hai votato una legge che si è risolta in una apparenza e non in una sostanza? In una maschera dietro cui non c'era il volto, ed oggi dà credenza ad una mia difesa, quando in realtà non c'è?

Toglieteci da questa ambascia e vedrete che la legge andrà in porto. Si tratta di coraggio da parte vostra.

Ed infine, se mi si permette, rivolgo alla destra irriducibilmente oppositrice questo mio finale. Signori, da quei banchi potrete opporvi finché vorrete, ma io vi ricordo che se siamo stati noi a scuotere dal torpore i lavoratori nei contadi, a dar loro coscienza dei propri diritti, a risvegliare nel loro animo la grande speranza di un migliore domani, è pure anche vero che a ciò avete contribuito voi stessi. Non dimenticate le vostre promesse!

Io ero giovane, in guerra, dopo Caporetto; e ricordo la propaganda che si fece allora presso i soldati contadini, promettendo una loro diversa esistenza al ritorno, onde nascesse nel loro spirito lo sprone a difendere strenuamente il suolo della patria minacciata. Venne la pace e furono concessi soltanto quei trucioli di terra che sapete, all'Associazione nazionale combattenti. Venne poi il fascismo, l'idea cesarea dell'impero, ancora il bisogno di chiedere sacrificio all'umile contadino, e naturalmente si rinfrescarono le promesse: Mussolini andò in Sicilia per rompere la schiena al latifondo, creando un apposito alto commissariato ed emanando le leggi sulla poderizzazione. Ma tutto finì lettera morta. Ed ancora nel 1945 — quando non si sapeva dove andasse a finire il movimento di liberazione — piovero le promesse e si fece generale il coro per la riforma agraria; non soltanto Nenni, ma tutti l'andavano proclamando necessaria e improcrastinabile. Ma gli anni passarono, passò il pericolo di quella fluidità politica, ed ecco che le promesse si ritirano e si annullano.

Ah! No. No. Quell'uomo che attende, crede, non già al miracolo della riforma

agraria, ma ad una realtà ormai indistruttibile; quell'uomo ha in cuore la riforma come un diritto naturale, più che riconoscitogli, conclamatogli da tutti; quell'uomo non può più ammettere che gliela si neghi. Ed allora, con che coraggio si potrebbe domani andargli davanti ed offrirgli su un vassoio — onorevole Rivera! — il comma 1° dell'articolo 42 della Costituzione e dirgli: acquetati e pasciti di questo!

Quella sera, nel mio animo, il paradosso si dischiuse a verità: non siamo noi i sovversivi, i sovversivi siete voi! Se domani all'annuncio che qui dentro si è seppellita la riforma agraria, quell'uomo scattasse e si avventasse dicendo: basta! di chi la colpa?

Ma io ho il torto di accalorarmi. Certe cose vanno dette a testa fredda, perché hanno la crudezza della realtà. Sì, la realtà è l'alternativa che sta lì davanti a noi, e per la quale non c'è più tempo da aspettare: o riforma agraria o lotta cruenta nelle campagne!

Onorevoli colleghi della destra, onorevoli colleghi di una frazione del centro che in questi giorni destreggiate, covando la segreta speranza di silurare la legge negli anfratti della procedura e dei ritardi, riflettete! Riflettete e, per quanto è nelle vostre possibilità, decidete. La possibilità del domani, la responsabilità del male che può nascere nelle nostre campagne, pesa sulle vostre spalle, non pesa sulle nostre. (*Vivi applausi — Congratulazioni.*)

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ho l'onore di presentare, a nome del Ministro della difesa, il disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di decidere se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria,
affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Monticelli. Ne ha facoltà.

MONTICELLI. Onorevoli colleghi, io parlo nell'interesse dei piccoli proprietari conduttori, di quella categoria cioè, che è arrivata alla proprietà attraverso i duri sacrifici ed il tenace lavoro, molte volte di intere generazioni, e che sa di non essere estranea ai progressi fatti dall'agricoltura italiana in tempi, in cui il mezzadro ed il contadino erano, come purtroppo in molte zone ancora sono, diffidenti verso ogni ritrovato della scienza e della tecnica e contrari ad ogni innovazione.

Parlo a favore di quei piccoli proprietari, che hanno uno o due poderi, gravati dalle tasse fino all'inverosimile, senza margini per potere andare avanti, fino ad essere costretti a vendere una parte del piccolo patrimonio immobiliare, per sopperire al pagamento delle imposte e alle più urgenti e ristrette necessità della famiglia.

Parlo a favore di quella categoria di contribuenti, i quali si sono visti arrivare cartelle su cartelle, con cifre ad essi molte volte sconosciute ed esagerate, per le quali mi hanno chiesto spiegazioni e consigli; ed io ho risposto molte volte: fate uno sforzo, pagate la prima rata, pagate la seconda rata; e poi per le altre vedremo. Il Governo farà qualche cosa, affronterà la gravosa questione della riforma tributaria, in base alla quale si opererà una revisione degli imponibili e delle tariffe di imposte, in modo che il reddito tassabile sia veramente proporzionato alla effettiva rendita della vostra terra.

Vorrei avere in questo momento, onorevoli colleghi, tutto il calore, tutta la convinzione, tutta la efficacia di parola, con cui il popolo della mia terra toscana mi ha espresso la sua opinione sul progetto di riforma dei contratti agrari, spinto da un solo desiderio: quello di mantenere integra la sua piccola proprietà, per poter tramandare, come hanno fatto gli avi, dopo un'esistenza di lavoro e di fatica, il podere e la modesta casa ai figli.

E poiché il ministro Segni conosce questi problemi e queste ansie, vorrei dire, meglio di me, perché questa situazione comune alla sua Sardegna, dove la piccola proprietà rurale e montana è numerosissima e prevalente, io posso sperare, oso sperare che il grido accorato di soccorso che io lanciai in quest'aula non rimanga inascoltato.

Nel convegno che ebbe luogo l'8 dicembre a Siena ad iniziativa della Federazione nazionale dei piccoli proprietari conduttori — e non a caso fu scelta come sede Siena, che è non soltanto la città di Caterina Benincasa o di Bernardino degli Albizzeschi, la città della più bella torre e del Campo più artistico, ma è anche la culla della mezzadria toscana, che ha in Siena le sue più profonde radici — a Siena, ripeto, il problema fu posto, discusso e dibattuto in tutta la sua importanza e gravità. Ma non ci nascondemmo allora, e non posso ignorarlo oggi, che tra i problemi principali dell'agricoltura italiana vi è quello della revisione dei contratti agrari, in quanto, assumendo il concetto di proprietà, in base ai precisi impegni costituzionali, una nuova fisionomia, l'attuale realtà economica e sociale dovrà assumere anche una diversa struttura giuridica.

Tuttavia, non è possibile non ricordare che, per altro obbligo costituzionale, lo Stato deve difendere la piccola e la media proprietà, e che la mezzadria fra la svariata congeria dei contratti agrari occupa un posto a sé, distinguendosi per la sua particolare funzione, per cui è nello stesso tempo un contratto agrario ed un sistema di conduzione dell'azienda agricola.

Nel feudalesimo il contadino era legato in perpetuo al fondo che coltivava e non poteva esser mandato via. Ma all'epoca delle libertà comunali, i rapporti perpetui cominciarono pian piano ad allentarsi ed a sciogliersi, cosicché nel XIV e nel XV secolo il contratto raggiunse in Italia un'applicazione così larga, che in qualche zona assunse la caratteristica di contratto-tipo per eccellenza. Il carattere preminente era allora quello della temporaneità, perché i contratti stipulati fra uomini liberi e non più tra servi della gleba, non potevano avere una diversa caratteristica.

Se mi è concesso aprire una piccolissima parentesi, vorrei ricordare un passo contenuto in un ameno scritto del 1619 di Giuseppe Falcone da Piacenza, a proposito dei patti agrari: in quel passo aleggia un così bello e nobile spirito di giustizia, di dignità umana e di pace sociale che potrebbe destare invidia in noi contemporanei. Scriveva il Falcone: « Se

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

vuoi un buon massaro che perseveri in lungo con amore ed utile sulla tua masseria, prima fagli piacevoli capitoli e pochi; non ti assottigliar tanto, né contrastar seco per un paio di tristi polli od anatre o per un'oca pelata. Non mancare di fare certe carezze oneste al povero massaro ed anche ai suoi giovani. Quando sei in villa porta rispetto alle donne del massaro come alle tue. Non deve esser in te febbre continua fuori villa col farti dar butirro, cacio, ova, fieno e polli. Non dire né fare ingiuria, ma ciascuno sia rispettivamente onorato. Così sarai amato, riverito e predicato da quelle persone col nome di buon padrone ».

Il libro — ripeto — fu scritto nel 1619: mancavano quindi quasi due secoli a quella rivoluzione di Francia che doveva proclamare i diritti dell'uomo, ma il libro dimostra che in Italia già si era fatto molto, già si era parlato un linguaggio, con il quale altrove si parlò due secoli dopo.

Chiudo subito la parentesi per tornare al progetto Segni. Per noi piccoli proprietari conduttori il problema è fonte di perplessità, di dubbi nei principi e nel merito; ma dico subito, ad evitare equivoci, che non condivido affatto il pessimismo di alcuni, specialmente delle categorie agrarie, che, non appena questo disegno di legge è stato presentato, hanno subito strillato come ossessi, e purtroppo continuano a strepitare.

Nessuna meraviglia; sono agricoltori che dietro il comodo paravento di obiezioni pseudo tecniche nascondono in realtà la propria decisa e non dichiarata volontà di essere avversi ad ogni tentativo di riforma strutturale della nostra agricoltura. Sono quei teologi dello *status quo* che, dipingendo apocalittici disastri per la nostra agricoltura, cercano di poter rimanere nella situazione precedente. (*Interruzioni al centro*). Io non condivido tale opinione e non intendo seguirli su questa linea, perché per noi nulla è fisso, nulla è immutabile; situazioni cristallizzate non esistono. Non siamo sordi e non vogliamo essere sordi di fronte alle esigenze dei tempi e di fronte a queste posizioni mentali; inconsapevoli o interessate, riteniamo di poter portare tutto il nostro contributo a questa riforma, perché non vogliamo dimenticare che un miglioramento delle condizioni dei lavoratori è sentito come una necessità reale, e non deve ridursi ad una campagna demagogica. Però, occorre che la riforma giovi e non comprometta la produzione, e non approfondisca il solco che divide le due classi sociali, che tenga in do-

vuto conto gli interessi e i diritti dei piccoli proprietari conduttori, i quali certamente non possono essere tacciati di assenteismo o di negligenza, o accusati di avere ammassato ricchezze a danno di altri.

Non dovrà, quindi, dispiacere al ministro Segni, se mi permetterò di fare non già una critica negativa, una critica di pura resistenza, come è stata fatta da altri colleghi, ma di esporre sinceramente quello che pensano i piccoli proprietari conduttori del disegno di legge in discussione.

Noi riconosciamo la necessità del disegno di legge, e riconosciamo che non si poteva non ricorrere ad una norma legislativa, data l'impossibilità di una contrattazione collettiva che sarebbe certamente lo strumento più adatto per la riforma dei rapporti contrattuali, sia in sede provinciale che in sede regionale, ma che non è stato possibile attuare per la demagogia della Federterra e per la intransigenza della Confida. La via maestra sarebbe stata certamente la contrattazione collettiva fra le organizzazioni interessate, perché si sarebbe potuto evitare una certa rigidità delle norme ed una uniforme applicazione nelle varie zone.

È evidente che noi non possiamo ricostruire la nostra economia agricola dimenticando la piccola proprietà coltivatrice e conduttrice, che sa unire alla tenacia del lavoro l'intelligenza tecnica e una adeguata capacità. Non si potrà attuare una riforma agraria sostanziale e completa, se noi non teniamo presente che i piccoli proprietari conduttori dovranno essere oggetto e non soggetto di quella riforma agraria che essi attendono, perché la riforma agraria non dovrà consistere esclusivamente nel dare la terra a chi non l'ha, ma anche nel potenziare e incrementare la terra di coloro che ne hanno poca, per evitare uno spreco di energie.

Il disegno di legge è, quindi, secondo me, opportuno e necessario. Ciò però non significa che nell'interesse della piccola proprietà conduttrice il disegno di legge non debba essere emendato in alcune parti, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista tecnico, che secondo noi sono le più incomplete.

Io mi riferirò, come ho detto, a quella parte del disegno di legge che riguarda la mezzadria, e particolarmente la mezzadria toscana: mezzadria toscana che ha avuto la fortuna, fin dal secolo scorso, di essere stata oggetto di studi preziosi, e non a torto, perché nessun'altra regione abbraccia in così

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

breve giro di territorio tanta varietà di cultura. Dalle cime degli Appennini noi passiamo alle pianure della Maremma attraverso una serie di colline, attraverso una striscia di terra coltivata a olivi, a viti e a cereali di ogni genere. Mentre però la regione appenninica è a pascolo e a bosco, nelle valli sono sparpagliate migliaia e migliaia di piccole proprietà, nelle quali i proprietari coltivano quei tratti di terra che sono molte volte sottratti al bosco o alle nude rupi. Il mio pensiero non può non andare in questo momento ai piccoli proprietari del monte Argentario e delle crete Senesi, dove essi hanno impegnato risparmio e lavoro di generazioni intere per cercare di strappare al sasso e alla creta il filo d'erba.

Tiene conto il progetto di legge di questi sacrifici? Ha considerato il disegno di legge la situazione di questi piccoli proprietari, che oggi sono costretti a lasciarsi confiscare il campicello, frutto dei loro risparmi, perché quasi tutto il reddito viene assorbito dalle imposte, e che si troveranno ancora più a disagio se il disegno di legge non subisse alcune modifiche, specialmente nei tre punti basilari: durata, disdetta e riparto?

Ed eccomi al punto centrale del mio discorso. Non vi è dubbio che la mezzadria sia la più tipica, armonica, ed anche la più progredita forma di impresa agricola. Poiché i problemi della produzione non si possono risolvere con il solo lavoro delle braccia, occorre provvedere a nuovi impianti, alla manutenzione e alla costruzione dei fabbricati, degli accessori, alla sistemazione degli impianti, alla modernizzazione dell'azienda introducendovi i moderni ritrovati della meccanica agricola. E questo non avviene certamente con l'intervento dello Stato, perché se vi sono state buone leggi — e mi riferisco alla legge delle migliorie agrarie — è anche vero che sono state rese inattuabili molte volte per la scarsità dei contributi assegnati. Viceversa, nella mezzadria, a queste spese e a questi impianti provvede il piccolo e medio proprietario a prezzo di grandi sacrifici più che il grande proprietario, il quale il più delle volte preferisce un altro genere di conduzione e in molti casi non vive sul fondo e, non vivendo sul fondo, non vive la vita del podere e non si appassiona alla terra.

La durata di questo tipico contratto è stata determinata in un periodo non inferiore al ciclo di rotazione culturale normale nella zona. E solo nel caso che non vi sia un ciclo di rotazione culturale, il contratto di mezzadria viene considerato a tempo indeterminato.

A parte la considerazione che in questo modo si viene a favorire il sistema di coltivazione non a rotazione, è evidente che una volta ristretta al minimo la libertà di disdetta, la durata deve essere dichiarata illimitata. Io non vedo la necessità di modificare la disposizione dell'articolo 2243 del codice, che stabilisce appunto che la mezzadria a tempo indeterminato si intende convenuta per la durata di un anno agrario, e si rinnova di anno in anno, salvo che sia intervenuta disdetta.

Naturalmente non si può parlare dell'articolo uno, relativo alla durata dei contratti agrari, se non ci si riferisce a quell'articolo 2 che riguarda la disdetta, punto cruciale del progetto.

Noi siamo ancora in un regime di proroga di blocchi dei contratti: la cristallizzazione di situazioni che le attuali leggi hanno operato, hanno reso meno agile il movimento delle masse lavoratrici, creando delle situazioni di privilegio a favore di determinate categorie e a danno di altre.

Nei continui contatti che noi abbiamo con le famiglie mezzadrili, che si sono ingrandite con le nascite e coi matrimoni, quanti di noi hanno sentito auspicare una libertà contrattuale tale da poter realizzare spostamenti da podere a podere e formare così nuove famiglie coloniche per migliorare le condizioni stesse dei lavoratori?

Ma siamo proprio convinti che non sarebbe stato il caso di uscire da questo binario di regime dei blocchi, che è tanto dannoso, soprattutto per la produzione nazionale? I riformatori della rivoluzione francese furono indotti ad abolire la corporazione delle arti e mestieri, proprio per far cessare quelle condizioni di privilegio che esse creavano nei loro membri, mentre la grande massa dei cittadini rimaneva esclusa. Non siamo noi per commettere forse lo stesso errore, introducendo la giusta causa nelle disdette, e creando così una causa di inamovibilità per taluni e di una perenne esclusione per altri? Come si potranno adeguare le capacità lavorative delle singole famiglie coloniche alle esigenze del fondo? (*Interruzione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste*).

Ma, onorevole Segni, questo che io dico non deve dispiacere nemmeno a lei, perché credo di portare un utile contributo alla risoluzione di questo problema che appassiona tutte le categorie produttive e che è un problema dei più importanti che siano stati discussi in questi ultimi tempi. Dicevo dunque che le capacità lavorative delle famiglie

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

coloniche non vengono determinate soltanto dal numero delle braccia, ma anche dalla loro intelligenza, dalla laboriosità, e da tanti altri elementi la cui valutazione dipende da chi ha la responsabilità dell'impresa. E noi arriveremmo a questo assurdo: che un proprietario non può spostare da un podere all'altro un suo colono, cioè non può valorizzare la capacità e premiare le aspirazioni dei migliori.

Se rapportiamo questa impossibilità di trasferimento su scala nazionale, se moltiplichiamo per il numero rilevante di famiglie coloniche che non sono proporzionate alle esigenze del fondo, vedremo che veniamo a determinare uno spreco di energie per le capacità lavorative esuberanti ed un vasto minore sfruttamento delle terre per le capacità lavorative in difetto, il che significa diminuzione dei prodotti e aumento dei costi. Questi sono quesiti a cui, sono sicuro, la Commissione della Camera, presieduta dall'onorevole Dominèdò, avrà certamente risposto, ma che lasciano ancora il mio spirito un po' ansioso ed alquanto preoccupato. Io voglio ammettere, però, che l'istituto della giusta causa sia necessario per assicurare una certa stabilità nel fondo al mezzadro e per dargli una vita più sicura e più tranquilla. Non posso però riuscire a comprendere come non sia stata inclusa nelle giuste cause di risoluzione del contratto anche quella dell'assunzione del fondo in conduzione diretta da parte del proprietario.

Ma quanti piccoli proprietari che vivono sul fondo, per le attuali difficoltà della vita, non possono più oggi condurre il fondo a mezzadria e vogliono condurlo personalmente con l'aiuto di avventizi, ma non è loro consentito?

Quanti piccoli proprietari, che le vicende della vita hanno allontanato dalla conduzione del proprio terreno, vogliono tornare a dirigere la propria azienda, vogliono sostituire il sistema mezzadrile con la conduzione diretta?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma il proprietario che conduce a mezzadria ha il diritto di dirigere.

MONTICELLI. Non si tratta, onorevole Ministro, di sola direzione; ma di diverso sistema di conduzione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora ella vuole declassare il mezzadro.

MONTICELLI. Si tratta di ben altro: molti proprietari facevano questo prima e, per le vicende della guerra, non sono più

potuti tornare alla conduzione diretta della propria azienda.

Naturalmente non mi nascondo che l'introduzione di questa causa di risoluzione può portare a grossi inconvenienti, perché potrebbe essere un sistema attraverso cui i proprietari cerchino di disfarsi del proprio mezzadro. Ma non è questa una osservazione che può giustificare la soppressione della inclusione di questa giusta causa nell'articolo 2. Io penso che bisognerà temperarlo con opportuni accorgimenti, per evitare che si apra la via ad ingiustificate disdette che renderebbero inoperanti la legge. Ma non possiamo fare a meno di considerare questo aspetto del problema.

Un'altra domanda ho oggi la possibilità di rivolgere al ministro Segni: perché, dopo tanti voti e tanti ordini del giorno arrivati al suo Ministero, non si è ancora definito una volta per sempre il piccolo proprietario? Perché non vogliamo dire cosa si deve intendere per piccola proprietà?

Il quesito fu posto al convegno di Siena e fu risolto con proposte concrete che io ripeto, perché mi pare che possano condurre ad una definizione di questa categoria che può giovare anche per gli ulteriori sviluppi e per le successive leggi.

Secondo me, per piccolo proprietario dovrebbe intendersi quello il cui reddito dominicale, riferito al tempo di revisione generale dell'estimo di cui al regio decreto legge 4 aprile 1939 n. 589, non superi le lire 10 mila: il reddito terreni del 1939 corrisponde per il 1938 a lire 10 mila moltiplicate per 12, che danno lire 120 mila.

Agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio tale reddito, così aggiornato, viene capitalizzato con un rapporto variante da quattro a cinque, secondo le apposite tabelle. Ne consegue che il reddito dominicale, di lire 10.000 al 1939, oscilla tra i tre e i tre milioni e mezzo; cioè corrisponde a quei patrimoni fondiari che sono stati esclusi dall'imposta straordinaria sul patrimonio.

Io mi auguro che si possa arrivare, su questa base e con queste cifre, alla definizione dei piccoli proprietari, al fine di evitare dannose confusioni o empirici sistemi di valutazione.

Un'altra domanda desidero rivolgere all'onorevole ministro Segni. È ammissibile l'integrazione con qualche garzone quando la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere? Quale è, in sostanza, la portata vera di quell'inciso « o anche altri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

menti secondo gli usi locali » di cui all'articolo 13? Può costituire elemento idoneo per la integrabilità della famiglia mezzadrile nella sua permanente e idonea composizione, il fatto che un garzone, più o meno fisso, viene ad essere aggregato alla famiglia colonica stessa?

Nella relazione di maggioranza l'illustre presidente onorevole Dominedò ha posto in evidenza il requisito della proporzionalità fra la capacità lavorativa della famiglia colonica e il podere; ma non si è preoccupato, poi, di provvedere per il caso di esuberanza della capacità lavorativa. Io non ho trovato nel disegno di legge, che l'eccedenza — entro naturalmente determinati limiti — della capacità lavorativa della famiglia colonica venga considerata come una giusta causa di disdetta.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Esatto.

MONTICELLI. E così non ho compreso perché la facoltà concessa all'erede del concedente di poter avere la libertà del fondo, debba valere solo nel caso di affitto. Avrei compreso meglio che questa facoltà venisse consentita all'erede del concedente per qualsiasi forma di conduzione.

Per la ripartizione degli utili non sollevo obiezioni. Il progetto di legge segue il principio di valutare in misura maggiore il lavoro, codificando quello che è stato il riconoscimento dei diritti delle classi lavoratrici attraverso la tregua mezzadrile.

Dove non sono invece d'accordo è sulla quota del 60 per cento per i poderi compresi in zone ad economia montana. Secondo me, occorre una norma più elastica, che tenga conto del criterio della proporzionalità al reddito catastale. Non bisogna dimenticare che molta parte della superficie dell'Italia appartiene all'economia montana caratterizzata dalla preponderanza di piccole proprietà, anzi, il più delle volte, da una polverizzazione che rende poverissimo l'esercizio e precaria, se non impossibile, qualsiasi trasformazione.

Portando al 60 per cento la quota di riparto a favore del mezzadro, il reddito del proprietario resta quasi annullato con la conseguenza che egli si disinteresserà, quasi certamente, del fondo.

Ma qui giova ricordare l'aspetto fiscale del problema. Occorre ricordare la gravosa incidenza dell'imposta fondiaria sul reddito, per convincersi che solo con un decisivo alleggerimento dei tributi si potrà consentire alla proprietà un margine attivo che induca all'iniziativa e alla miglioria.

Il problema della montagna si traduce nell'abbandono e nello spopolamento progressivo, anche a partire dalle testate più alte. Non si può introdurre una innovazione come quella del riparto al 60 per cento, senza riconoscere che si tratta di una innovazione che incide oltre il limite della sopportabilità sui diritti dei concedenti piccoli proprietari, i quali sono pronti ad ogni possibile collaborazione per giungere, nel quadro delle generali necessità, ad una più equa distribuzione della ricchezza e al miglioramento delle classi lavoratrici, a condizione che si attenui il gravame fiscale nei loro confronti; altrimenti svanirà ogni stimolo di continuo progresso e le piccole aziende, specialmente quelle montane, non potranno più sopravvivere.

E non si potrà introdurre il criterio dell'altitudine di 400 metri per definire la zona montana, come il testo del progetto fa, riprendendo un'espressione già contenuta nel progetto ministeriale, e che poi scomparve nel testo approvato dal Consiglio dei ministri. Tale suddivisione relativa ai 400 metri è, secondo me, equivoca ed empirica e non corrisponde a nessun criterio tecnico e geografico. Potrebbe credersi che oltre i 400 metri noi troviamo zone montane, mentre è notissimo che in molte zone, anche di livello superiore, noi troviamo ubertose plaghe agricole coltivate a viti ed ulivi.

Esistono terreni elevati che beneficiano di irrigazioni e sono produttivamente fiorenti, mentre altri, a quota inferiore ai 400 metri, sono poverissimi. È dunque necessario fare una discriminazione economica in base alla differente produttività.

E non dimentichiamo la montagna. È veramente penoso dover constatare che in Italia i governi succedutisi da 50 anni a questa parte si sono affrettati a compiere molti lavori di bonifica e molte migliorie, ma non hanno dimostrato altrettanta sensibilità e diligenza per il problema della montagna. Dico che è penoso, perché il 39 per cento del territorio nazionale è montagna, quella montagna che è caratterizzata da una economia semplice, domestica e da una metodica fatica del piccolo agricoltore, che vive in una casa annerita dal fumo, spesse volte priva di luce elettrica, lontana dai centri urbani, in località dove non arriva nessuna strada carrozzabile, e che chiede alla terra strappata giorno per giorno alla roccia tutto il necessario per la propria famiglia.

A questa categoria di lavoratori e di piccoli proprietari coltivatori io facevo richiamo,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

onorevole Coppi, che ora non vedo presente nell'aula, e che ha avuto l'amabilità di ricordarmi nel suo intervento non certo equanime di ieri, quando io ho parlato a Serre di Rapollano, augurando che la riforma agraria si ricordi anche di questi onesti cittadini che occorre aiutare nel loro fecondo lavoro.

Due ultime osservazioni. L'articolo 5 istituisce il diritto di prelazione al colono nel caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo concesso a mezzadria.

Il principio, che non mi pare grave nella sostanza, è viceversa gravissimo nella forma. Non è grave nella sostanza, perché quando il proprietario ha deciso di disfarsi del podere in conseguenza di una determinata situazione familiare o finanziaria che lo costringe a convertire quel suo bene in denaro, poco gli importa chi acquista: egli cerca soltanto del denaro. Ma è gravissimo nella forma, specialmente nei termini; e io penso che, pur affermando il principio del diritto di prelazione al mezzadro, sarebbe più opportuno rimandare all'ordinamento regionale la disciplina dell'esercizio del diritto di prelazione, tanto più che la norma non sarà applicabile in tutti i casi, perché sfuggiranno sicuramente a questa disposizione le società immobiliari, le quali possono trasferire la loro proprietà mediante la vendita delle azioni, quotate o non quotate in borsa. E troveranno anche la scappatoia quei proprietari i quali, guidati da particolare animosità o da particolari motivi, chiederanno un prezzo molto più alto di quello offerto da altri, con la conseguenza che, se il mezzadro accetterà, avranno fatto un ottimo affare, e, se il mezzadro rifiuterà, tutto si ridurrà per il proprietario a sopportare un maggior onere fiscale derivante dal maggior valore dichiarato.

Quindi, il modo di eludere le conseguenze di questa disposizione si presenta facilmente.

L'altra osservazione — ed è l'ultima — riguarda l'articolo 27, cioè la definizione di nudo terreno. Detto articolo, precisando le quote di riparto, parla di nudo terreno e dichiara che, quando il concedente partecipa col colono in parti uguali alle spese di coltivazione, il riparto deve avvenire in ragione del 40 per cento a favore del concedente, e del 60 per cento a favore del colono, come nelle zone montane.

L'articolo 28 successivo, poi, con le modificazioni introdotte dalla Commissione, dichiara che il nudo terreno è anche quello in cui vi sia casa colonica, allevamento di animali di bassa corte, ecc., e quando vi siano piante arboree o da frutto che non diano

prodotto superiore al 5 per cento del prodotto totale.

Evidentemente queste disposizioni devono intenzionalmente e senza dubbio alcuno riferirsi solo a quelle zone e forme contrattuali contemplate dal decreto Gullo del 1944 sulla mezzadria impropria del Mezzogiorno, e non a tutte le altre zone a cultura intensiva ortale industriale, perché sarebbe assurdo pensare diversamente, in quanto non è concedibile che si equiparino alle magre terre di montagna quelle nelle quali si compiono — grazie alla feracità del suolo e alle opere di bonifica eseguite — coltivazioni industriali come il pomodoro, le arachidi, le bietole, i cavolfiori, ecc.

Il riparto del 40 e 60 per cento, insieme con l'accantonamento dell'8 per cento della quota padronale per migliorie e alla maggiorazione a favore del colono, di cui all'articolo 314, porta alla conseguenza che al concessionario resterebbe meno di un terzo del prodotto lordo, e con questa somma egli deve far fronte alle tasse straordinarie, alla progressiva, alla complementare per la relativa quota, alle spese di coltivazione per la sua metà, alle spese generali di amministrazione e di sorveglianza, alla tassa consorziale quando si tratta di comprensorio di bonifica, alla manutenzione di strade, argini, ecc., contributi unificati, assicurazione infortuni.

Non solo, ma al concessionario non resterebbe nulla...

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Concedente, non concessionario.

MONTICELLI. Trattasi, onorevole Dominèdò, di concessionari di terre, i quali dovrebbero perciò o abbandonare le coltivazioni o trasformare in modo tecnicamente ed economicamente assurdo il terreno, impiantando — per esempio — vigneti dove la cultura della vite è sconsigliabile.

Io penso che questa non sia stata l'intenzione del legislatore, ma che sia necessario un chiarimento che tranquillizzi subito quei proprietari che hanno dedicato cure assidue e spese ingentissime ai loro terreni per elevarli a forma di coltivazione più intensive e che vedono ora all'orizzonte, per un probabile doloroso equivoco, la minaccia di una totale avocazione della loro quota di utile o per lo meno la certezza di spiacevoli, lunghe e dannosissime controversie.

Sono giunto così alla fine del mio intervento.

Il problema della riforma dei contratti agrari va studiato con diligente attenzione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

perché gli errori iniziali possono essere causa di irrimediabili conseguenze, e qualsiasi riforma, specialmente in questo delicato settore dell'agricoltura, deve costituire nuovo ed efficiente strumento di progresso tecnico, economico, sociale, se si vuole che essa risponda ad un criterio logico e razionale.

Il patto di mezzadria, che in terra toscana ha così profonde radici, e che fino ad ora ha agito come potente stimolo di produzione e come funzione spontanea di disciplina, nelle sue linee generali ha risposto a questi sani criteri basilari, nonostante alcune deficienze, ed ha saputo anche resistere, dopo un plurisecolare collaudo, agli sconvolgimenti sociali più profondi. Poiché però la vita non ammette cristallizzazioni, e tutto nel mondo è rivedibile per un maggiore adeguamento ai tempi, ben vengano le nuove norme legislative a rafforzare lo spirito associativo dei contratti di mezzadria. Ma queste nuove norme dovranno tener conto delle mie modeste osservazioni nell'interesse della categoria dei piccoli proprietari conduttori e della produzione agricola nazionale. Solo a queste condizioni io potrò, con ferma e consapevole coscienza, dare il mio consenso al disegno di legge.

Io ricordo (e mi piace terminare con questo ricordo) che in un romanzo suggestivo del Bellamy, che ebbe molto successo nel secolo scorso per quanto la struttura sociologica e la forma letteraria avessero un modestissimo valore, viene descritto lo stupore con cui il protagonista Giuliano Westh, addormentatosi a Boston una sera del 1887, si risvegliò una mattina dell'anno 2000. Al suo risveglio non riconobbe più la sua città. In 113 anni quel grande centro americano aveva subito una trasformazione così radicale e un'innovazione così completa che non fu da lui riconosciuta.

Se uno dei nostri buoni antenati di cento anni fa uscisse dal sepolcro e si mettesse a percorrere le vie di una qualsiasi delle nostre città, crederebbe di essere stato sbalzato in qualche altro mondo.

A distanza di molti anni un altro scrittore, questa volta un commediografo, Carlo Veneziani, nella commedia *L'antenato* ha ripreso lo stesso concetto e ha narrato l'avventura di un antenato che ritorna a vivere nei tempi nostri, pieno di meraviglia per tutto ciò che è progresso e innovazione. Tanto Bellamy nel secolo scorso, quanto Veneziani nel secolo nostro, parlano dei progressi, delle meraviglie, delle innovazioni, ma non ci parlano affatto dei progressi dell'agricoltura.

Forse essi hanno creduto che nell'anno duemila l'agricoltura non subirà alcuna trasformazione e non presenterà alcuna particolarità. Io invece ritengo che né un contemporaneo di Virgilio, né un antenato del secolo scorso, ritornando a godere gli ozi delle nostre campagne, ritroveranno più l'aratro descritto nelle *Georgiche*, né la coltura suggerita dal poeta mantovano più di 1900 anni fa, né le condizioni avviliti dei servi della gleba. Troveranno, invece, insieme con le moderne attrezzature della meccanica agricola, queste nuove norme legislative che, se saranno rivolte al maggior rendimento della produzione agricola e al miglioramento economico e sociale di tutte le classi partecipanti al fenomeno produttivo, avranno incrementato il nostro patrimonio agricolo ed avranno mantenuto così integra quella piccola proprietà, frutto di sacrifici, di lavoro e di speranza di intere generazioni, incitamento e volontà fattiva di lavoro, di superamento e di solidarietà. (*Applausi*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge Martino Gaetano: « Concessione di una pensione straordinaria al padre di Piero Gobetti ». (399):

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli	322
Voti contrari	12

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgiò — Amendola Pietro — Andreotti — Arata — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagiò — Bianchi Bianca — Bianco — Biasutti — Bima — Bontade Margherita — Borioni — Borsellino — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Cornia — Corona Giacomo — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De' Cocci — del Bo — De Maria — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Mauro — Dominedò — Donatini — Dossetti — Ducci — Dugoni.

Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Fanfani — Faralli — Fassina — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giordani — Girolami — Giulietti — Gorini — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Grifone — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Magnani — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Manuel-Gismondi — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Merloni Raffaele — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Mondolfo — Montelatici — Monticelli — Montini — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mürdaca.

Nasi — Natali Ada — Natta — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Novella — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pastore — Pecoraro — Pella — Perrone Capano — Pertusio — Petrone — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti — Preti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Saccenti — Saija — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Terranova Raffaele — Tesaurò — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Torretta — Tozzi Condivi — Treves — Trulli Martino — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Almirante — Amatucci — Artale.

Bettinotti — Bovetti.

Campilli.

De Caro — De Martino Carmine.

Farinet.

Guariento.

Marchesi — Momoli — Monterisi — Musini.

Pera — Pignatone — Pratolongo.

Raimondi.

Saggin — Sammartino.

Tosato — Tosi — Troisi.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Disposizione sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Forà. Ne ha facoltà.

FORA. Onorevoli colleghi, per il gruppo socialista l'intervento principale è stato quello

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

dell'onorevole Giovanni Sampietro. A me resta quindi un compito molto più limitato, ch'è quello di attenermi strettamente all'argomento dei contratti soffermandomi particolarmente sulla mezzadria classica.

La mezzadria classica non è il tipo di contratto agrario più diffuso nel nostro paese; difatti essa è prevalente soltanto nelle regioni dell'Italia centrale quantunque oggi non sia anche qui la forma più perfetta di organizzazione della produzione agricola. Nelle suddette regioni, però, la mezzadria ha tuttora delle radici profonde e, sia per l'autorità che le conferisce la tradizione, sia per le trasformazioni colturali che si sono andate gradualmente e progressivamente verificando in molte aziende mezzadrili, essa impone anche oggi delle considerazioni obiettive tanto sulla sua importanza storica, quanto sulla sua adattabilità ai progressi della tecnica agraria.

D'altra parte, nel nostro paese, la mezzadria interessa circa una quarta parte della terra coltivata, e investe gli interessi morali e materiali di una cospicua somma di unità lavorative, perché su otto milioni di lavoratori agricoli quasi due milioni sono mezzadri.

In questa discussione generale noi del gruppo socialista manteniamo la stessa posizione che prendemmo all'inizio, in sede di Commissione, quando dichiarammo di non respingere pregiudizialmente il disegno di legge ritenendolo suscettibile di sostanziali emendamenti; ma di non poterlo considerare né come una premessa alle riforme agrarie, né come una regolamentazione sufficiente e definitiva dei contratti agrari.

Ora prendiamo la parola per rilevare le differenze da noi riscontrate fra i postulati di principio e la sostanza di questa legge.

Riferendomi alla mezzadria classica, io ritengo che questa legge, così come è stata approvata dalla maggioranza della IX Commissione, non contenga i requisiti indispensabili per favorire l'aumento della produzione agraria, in rapporto ai bisogni della nostra economia, né per riportare, come si pretende, la distensione e la normalità nella vita delle campagne. Questi requisiti, io credo, potevano essere posseduti soltanto da una riforma della mezzadria; da una riforma che fosse stata conseguente ad una politica economico-sociale del Governo, la quale fosse partita da due presupposti: quello di fare del problema agrario la base fondamentale della nostra rinascita economica e quello di appoggiarsi a quei fattori di produzione

che durante la guerra e il dopoguerra si fossero dimostrati maggiormente comprensivi delle necessità generali del paese. La politica attuale è ben lontana da tali presupposti e per ciò io ritengo che tutto quello che questa legge potrà apportare di modificazione e di innovazione nei rapporti contrattuali mezzadrili, non potrà che assumere un'importanza minima; e per parafrasare una vostra formula, vorrei dire « un'importanza di insufficiente rilievo ».

Vorrei qui ricordare che subito dopo la guerra, la riforma della mezzadria si presentò per i mezzadri come un'esigenza inderogabile, avente le caratteristiche di tutte quelle riforme sociali la cui realizzazione diventa incontenibile quando si siano maturate nella dura esperienza del tempo di guerra. E fu per questo che i mezzadri furono i primi ad agitare il problema della riforma, e ad agitarlo fin dall'inizio come un problema legato alla produzione e quindi in termini che trascendevano quelli di una pura regolamentazione di rapporti individuali fra concedente e mezzadro.

Tutti i convegni che sono stati tenuti dai sindacati dei mezzadri dell'Italia centrale, dal 1945 in poi, hanno lasciato tracce visibili e costanti di questa impostazione.

Nessuno può contestare che tutta la campagna condotta dai sindacati dei mezzadri per la riforma dei patti, fu caratterizzata: da una profonda comprensione della tragedia economica del paese; da una visione chiara delle nostre possibilità di resurrezione attraverso lo sviluppo dell'agricoltura; e da un richiamo costante dei lavoratori della terra al dovere del lavoro e della solidarietà nazionale.

Vi era in fondo al problema una chiara volontà delle masse lavoratrici di inserirsi sempre più direttamente nel processo della produzione; e vi era un senso, vorrei dire, di patriottismo sano, che è realmente mancato dall'altra parte, dalla parte dei signori agricoltori. I signori agricoltori hanno parlato un altro linguaggio, il linguaggio dell'incomprensione e dell'intransigenza, che ha reso drammatico il contrasto sindacale nel settore agricolo e ha poi avuto un'eco anche qui quando si è voluto, da taluno, disprezzare questa legge che, in definitiva, riportata ai tempi, altro non è che un'intelligente difesa dei principi conservatori del capitalismo fondiario.

Ho qui un ordine del giorno degli agricoltori di una regione dell'Italia centrale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

dove si parla brutalmente il linguaggio della non collaborazione. Prima, naturalmente, accusano l'onorevole Segni di essere il distruttore, senza motivo, della mezzadria. Poi dicono: «Si vorrebbe attribuire al colono addirittura il 60 per cento della produzione; tutto questo sembra assurdo e rovinoso, anche se i limiti di altitudine verranno portati oltre, almeno, gli 800 metri; le conseguenze del 60 per cento ai coloni, ove il progetto Segni non sia notevolmente modificato, sono assai facili a prevedersi: per le proprietà per cui ne varrà la pena, il proprietario affronterà anche cause costose, ma si sbarazzerà del colono e del mezzadro per fare la conduzione diretta; e circa le proprietà per cui non varrà la pena di affrontare un giudizio e le relative spese, per poter fare la conduzione diretta il proprietario si disinteresserà totalmente del fondo, non farà alcun lavoro di manutenzione o di riparazione, e non anticiperà capitali per l'acquisto del bestiame». (*Commenti*).

Agli agrari invece premono altre cose; essi dicono: «Gli agricoltori della montagna umbra ritengono che possa essere più utile e più urgente dedicare l'attenzione a problemi di vitale importanza, quale per esempio quello di regolare il diritto di sciopero.» (ecco la loro preoccupazione). E concludono: «Il popolo italiano con le elezioni del 18 aprile ha detto alto e chiaro che non vuole esperimenti collettivistici, che non vuole vincolismi, che vuole infine continuare a vivere secondo i fondamentali principi della libertà, della proprietà e della iniziativa privata. Questo è il mandato che il Governo ha ricevuto da 18 milioni di elettori ed è parere degli agricoltori umbri che il Governo sia tenuto ad osservare strettamente questo mandato».

Ecco che gli agricoltori dell'Umbria, dopo aver parlato il linguaggio della non collaborazione, vi rinfacciano il voto del 18 aprile e vi dicono qual'è il significato vincolante che essi hanno dato a quel voto.

Veramente, almeno per noi, non v'era bisogno di questo ordine del giorno, per comprendere l'ostinazione e la mentalità negativa degli agrari di fronte a questi problemi del lavoro e della produzione.

Il contrasto mezzadriale ha avuto in Italia un preludio subito dopo la guerra quando si presentò con due obiettivi contingenti. Si trattava allora della ricostituzione immediata, a spese del concedente, delle scorte vive che risultavano mancanti a causa della guerra; e di una ripartizione straordinaria a favore dei

mezzadri, per il maggior tributo di lavoro e di sacrificio che questi avevano dato alle aziende durante il periodo bellico. Queste richieste dei mezzadri avevano fondamento perché si doveva soltanto allo spirito di abnegazione e di sacrificio dei contadini, se nel nostro paese non si era mai interrotto il ciclo di produzione agricola anche nei momenti più gravi, quando l'uragano della guerra si abbatteva con estrema violenza nelle campagne; e perché si doveva al sacrificio dei contadini se una parte del bestiame era stata salvata dalle distruzioni della guerra e dalle razzie dei tedeschi.

Badate, onorevoli colleghi, che le razzie di bestiame operate dall'esercito germanico furono talvolta delle razzie sterminatrici. Ricordo che nella sola provincia di Firenze, appena passato il fronte, risultarono mancanti 74 mila capi di bestiame per un valore di circa 3 miliardi e mezzo; mancarono poi 200 tori, 9 mila vacche da lavoro, 6 mila vacche lattifere, 600 manzi, 6500 buoi da lavoro, 6500 equini, 36 mila ovini e 11 mila suini. E non si può negare che la quantità di bestiame ch'era rimasta nelle stalle era in maggior parte quella che i mezzadri, affrontando ogni rischio, erano riusciti a nascondere e a salvare, quantunque in Toscana e nell'Umbria il bestiame fosse, nella generalità dei casi, di esclusiva proprietà padronale.

E non furono pochi i contadini mitragliati che rimasero uccisi sui fondi ove erano restati per cercar di impedire la distruzione delle case, degli impianti, delle colture. E nemmeno mancarono fra i mezzadri le vittime causate dallo scoppio delle mine che i tedeschi in ritirata avevano sotterrato nei campi. Ora io dico, non per accendere dell'odio, perché ciò sarebbe stupido e malvagio, ma per una semplice constatazione obiettiva dei fatti: in quei momenti tragici gli agricoltori non si trovarono sui fondi e tutti i loro averi, tutti quei sacrosanti, intangibili diritti della proprietà che difendono con tanto calore, li abbandonarono allora nelle mani dei contadini presentandosi a riprenderli quando la burrasca era passata.

Dunque sarebbe stato giusto che i compensi straordinari non fossero stati chiesti dai mezzadri, ma spontaneamente offerti dai padroni. Se ciò non avvenne, si deve al fatto che generalmente i padroni (salvo casi eccezionali) non hanno senso di equità e di giustizia verso i lavoratori e nemmeno hanno una coscienza nazionale sviluppata come quella che, nella più grave contingenza della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

nostra patria, è stata dimostrata dalla generalità dei contadini.

I padroni si chiusero nella più assoluta e intransigente delle negazioni, e anche quando il contrasto mezzadrile assunse la forma e la sostanza di un problema generale di produzione, essi in un primo tempo si rifiutarono di trattare con i sindacati; poi si chiusero ancora una volta nella torre d'avorio dei propri egoismi tradizionali; e infine si ebbero quelle forme deplorabili di resistenza negativa che andarono dal disprezzo dei patti collettivi concordati, come nel caso della tregua, fino alla disobbedienza civile, come nel caso del lodo De Gasperi convertito in legge.

Ecco perché io dico ai colleghi della maggioranza della Commissione: crederete davvero di aver messo la vostra coscienza in pace e di aver servito gli interessi del paese, quando avrete fatto ogni sforzo per tenere il più possibile ancorata questa legge agli interessi egoistici di una categoria che non riconosce i diritti del lavoro e che è anche nemica del progresso perché, mentre difende tenacemente i diritti della proprietà, non ne riconosce i doveri sociali?

Ho ascoltato molto volentieri il discorso dell'onorevole Truzzi e con molto piacere ho notato che anche lui ha posto in rilievo l'importanza che ha, per la produzione, la stabilità del lavoratore sul fondo. Debbo rilevare però che lo spirito che animava il discorso dell'onorevole Truzzi non è lo stesso che anima questa legge.

Credo non sarebbe serio sostenere che, avendo fissato la durata minima del contratto di mezzadria nell'esaurirsi di un ciclo di rotazione agraria, la legge abbia risolto il problema della stabilità del lavoratore nel fondo. Una volta ammesso il principio che l'unica ragione determinante la risoluzione del contratto al suo termine debba essere il motivo di giusta causa, è evidente che la maggiore o minore permanenza del mezzadro sul fondo non sta in rapporto alla durata del contratto, ma sta in rapporto al maggiore o minore accoglimento che la legge fa dei motivi di giusta causa. Questo è stato il primo problema su cui si sono nettamente delineate due correnti in seno alla Commissione: la nostra, quella della minoranza, che voleva raggiungere a fatti la stabilità del lavoratore sul fondo; e la vostra, quella della maggioranza, che voleva raggiungerla solo in apparenza. Se l'obiettivo della stabilità fosse stato comune alla maggioranza e alla minoranza, avrebbe dovuto

essere accolta la nostra proposta tendente a limitare i motivi di giusta causa alla grave inadempienza contrattuale, anche perché questa formula era l'unica che potesse offrire un riferimento certo alla valutazione appunto della giusta causa, mentre la formula adottata, dell'«inadempienza di sufficiente rilievo», è troppo elastica e introduce un criterio estensivo di valutazione che non favorisce la stabilità del mezzadro sul fondo. E, quando l'inadempienza di sufficiente rilievo si è voluto riferirla alla buona conduzione del fondo e agli altri patti, si è voluto evidentemente estendere ancora di più, a danno del lavoratore, la valutazione della giusta causa.

Poi si è voluto introdurre come motivo di giusta causa il fatto illecito commesso dal mezzadro; ma, credo che un grave fatto illecito sia stato commesso con l'introduzione di questo comma, ch'è una enorme mostruosità giuridica, perché non vi si definisce né la natura né il grado di questo fatto illecito, e non vi si stabilisce contro quali persone o contro quali cose esso debba essere commesso per esser considerato tale agli effetti della non prosecuzione del rapporto.

Un'altra disposizione, secondo me, illecita è quella che dà il diritto di disdettare il mezzadro al concedente che dichiara di voler eseguire opere di trasformazione stabile nel fondo.

È vero che la legge stabilisce alcune sanzioni a carico dei concedenti che, dopo aver estromesso il mezzadro dal fondo, non eseguono le dichiarate trasformazioni; ma questo non impedisce che il concedente possa procedere alla disdetta e alla estromissione del mezzadro, in base ad una semplice dichiarazione che può essere ingannatrice, come è stato implicitamente ammesso con l'istituzione delle sanzioni. Anche nel comma che riguarda le sanzioni vi è un criterio restrittivo, una contraddizione, perché prima si ammette il principio della reintegrazione del mezzadro nel fondo, quando ne sia stato ingiustamente estromesso, e poi gli si nega il diritto effettivo alla reintegrazione.

Poi abbiamo il problema della condirezione. Veramente, su questo diritto del mezzadro, la legge elude la risoluzione di un problema ormai più che maturo, perché i mezzadri si sono evoluti, ed in migliaia di piccole aziende, dove i proprietari non si occupano direttamente di agricoltura, sono essi che dirigono con perizia le aziende stesse d'accordo con i proprietari, i quali sono sodisfatti e non si sentono menomati nel loro diritto di proprietà. Si riscontrà, anzi, che molte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

aziende condotte da mezzadri sono meglio condotte di altre aziende la cui direzione è affidata a certi cosiddetti fattori; i quali, per essere empirici, sono portati a fare una conduzione non esemplare.

Chi si oppone alla condirezione sono i proprietari delle grandi aziende, perché non vogliono comprendere che i consigli di fattoria non incidono sul diritto di proprietà, ma sulla sua funzione, e che là dove questi consigli sono stati istituiti, si sono rivelati organi utilissimi di collaborazione nel processo produttivo.

Anche taluni onorevoli colleghi della maggioranza hanno ammesso che, moralmente, il diritto del mezzadro alla condirezione ha un fondamento; altrettanto fondamento non hanno, a mio parere, le presunte difficoltà di ordine pratico che hanno prevalso rendendo un grato servizio alla grande proprietà terriera.

Circa gli obblighi, onorevole Segni, vi è da osservare che anche qui si è voluto cercar di ottenere un effetto limitativo a sfavore del mezzadro, quando si è riferita la consuetudine al fabbisogno della famiglia invece di riferirla all'allevamento degli animali di bassa corte. La distinzione è sottile, ma appunto per questo darà luogo ad infinite contestazioni. Comunque, a me sembra che la misura del fabbisogno alimentare della famiglia colonica non sia data dalla consuetudine, ma dalle possibilità economiche della famiglia stessa.

Quanto al riparto, onorevoli colleghi, la legge ripete per la mezzadria le stesse quote del 53 e del 47 per cento dei prodotti e degli utili che furono raggiunte dai mezzadri attraverso la lotta sindacale e fissate nella « tregua ». Ma noi più che soffermarci sulle cifre contrapponiamo il principio dell'equa ripartizione a quello forfetario. Sulla base di cifre comunque prefissate non può effettuarsi la giusta ripartizione, ma questa si può effettuare soltanto sulla base dei rispettivi apporti che le parti effettivamente diano al processo produttivo.

Circa la quota di riparto portata al 60 per cento in favore dei mezzadri, nelle zone di montagna di scarsa fertilità, è stato seguito, a mio parere, dalla Commissione un criterio sperequativo. A me pare che la quota altimetrica, di 400 metri, non dovrebbe costituire elemento determinante per la classifica delle zone. Sarebbe stato giusto invece comprendere tutte le zone a produzione depressa, la cui povertà è caratterizzata dalla sterilità del terreno, dalla scarsa alberatura, dall'as-

senza di altre industrie compensative, indipendentemente dall'altitudine.

Sul problema delle miglorie si è fatto un passo indietro perché il 4 per cento sul prodotto lordo vendibile, stabilito dalla tregua, è ridotto al 3 per cento, dovendosi togliere l'1 per cento per destinarlo alle attrezzature. Ad ogni modo, questa quota, che ora stabilisce il massimo da spendere per miglorie, avrebbe dovuto stabilire il minimo, specialmente per quei poderi che hanno le case coloniche crollanti od insufficienti ed una parte di terreno mal coltivato. Io credo poi che la quota stabilita per le miglorie sia troppo esigua dato l'alto costo dei lavori in genere, e che essa non possa comunque incidere sensibilmente sulla quota del prodotto spettante al proprietario.

Ho qui i dati relativi ad un podere di 18 ettari della collina umbra, a carattere cerealicolo, viticolo e zootecnico: il prodotto lordo vendibile medio normale è di lire 187.108 per ettaro all'anno; la parte spettante al concedente è di lire 1.021.800; la quota per miglorie supera di poco le 60 mila lire (somma quindi irrisoria al confronto). Accogliendo la nostra proposta di elevare al 10 per cento la quota per miglorie, si avrebbe un aumento annuo di altre 130 mila lire, il che non sarebbe per il proprietario un troppo forte esborso considerando che egli investirebbe in fondo queste somme a proprio profitto, aumentando la produzione ed il valore del proprio capitale fondiario.

Poi abbiamo la prelazione, e qui effettivamente la legge dà al mezzadro il diritto di essere preferito. Non mi pare sia questa la sede per esaminare quale utilità economica e sociale potrebbe portare una larga traduzione in atto di questo principio di prelazione. V'è da osservare, per ora, che il mezzadro povero non potrà, per effetto di questa legge, diventare proprietario del fondo perché, per usufruire del diritto di prelazione, si devono verificare tre condizioni: la prima è che il mezzadro risieda da almeno due anni nel fondo (e questa è una condizione che si verificherà facilmente); la seconda è che il proprietario abbia interesse o necessità di vendere il fondo (e questa è una condizione che si verificherà raramente); la terza è che il mezzadro abbia il denaro disponibile per comprare il fondo (e questa è una condizione che non si verificherà quasi mai).

Ho voluto informarmi presso una fonte competente e ho appreso che oggi un piccolo podere di collina, di dieci ettari seminativi, pomato e vitato, fornito normalmente di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

scorte e di attrezzature, ha un valore medio di circa 8 milioni. Il mezzadro non dispone naturalmente di queste somme e perciò, anche quando sarà in vigore questa legge, i fondi che saranno venduti andranno nelle mani dei soliti denarosi speculatori, commercianti di terre.

Dopo aver fatto queste osservazioni sommarie sugli articoli che sono nella legge, vorrei dire brevemente qualche cosa sugli articoli che non vi sono.

Molti proprietari, in barba alle leggi, ai patti ed alle consuetudini, non procedono, in questo dopoguerra, alla chiusura ed ai saldi annuali dei conti colonici, per impedire ai mezzadri di entrare in possesso della parte degli utili realizzati nella contingenza della guerra. La manovra è indegna perché si attende che col ribasso dei prezzi del bestiame gli utili dei mezzadri diventino un pugno di mosche, come avvenne nel primo dopoguerra; mentre il mezzadro ha diritto alla chiusura ed al saldo annuale del conto e ha diritto di disporre della sua parte, tanto se vuole essere liquidato in denaro, quanto se vuole investirla nella proprietà del bestiame.

Questa legge, onorevole Segni, non contiene nessuna sanzione contro i proprietari che commettono tali abusi.

Altra lacuna è quella di non sancire il diritto del mezzadro di riscuotere, al momento dell'incasso, la parte derivantegli dalla vendita dei prodotti che non si dividono in natura. Il proprietario riscuote, incassa e segna a credito del contadino la sua parte, ma non gli consegna il denaro. Questo è ingiusto: di ciò si occupa l'articolo 2157 del codice civile. Il codice civile stabilisce soltanto la preferenza del concedente nell'acquisto di quella parte dei prodotti che sono assegnati in natura al mezzadro; non stabilisce affatto che la parte stessa debba essere a questi accreditata. È dunque chiaro che il colono, anche per i prodotti indivisi, ha il diritto di entrare in possesso della propria quota al momento del realizzo, come avviene per tutti gli altri prodotti normali del fondo.

Vi sono anche altre lacune da far rilevare, come quella della mortalità fortuita del bestiame. Questo è un problema molto sentito perché il mezzadro deve pagare al proprietario la metà del valore del bestiame che perisce per causa fortuita, anche quando il bestiame non sia da lui conferito. Ora, questa legge avrebbe dovuto stabilire che l'articolo 2254 del codice civile, che si riferisce

alla società semplice, per cui il rischio delle cose conferite in godimento è a carico di chi le conferisce, fosse applicabile anche alla mezzadria.

Altra lacuna: quella dei contributi unificati. Esistono decine di migliaia di vertenze perché i proprietari non pagano i contributi. La legge doveva chiarire a quale delle due parti spetti il pagamento dei contributi unificati.

Non faccio per ora altri rilievi; osservo solo che questa legge, mentre all'articolo 2 si preoccupa tanto di ipotetici fatti illeciti che potranno essere commessi dai mezzadri, non si preoccupa affatto di impedire le azioni illecite dei proprietari, che non sono ipotetiche, ma che, nelle agitate zone mezzadri-liche, sono una ripugnante realtà.

Onorevoli colleghi, io ho sentito il discorso dell'onorevole Bonomi il quale ha insistito nel dire che questa legge costituisce una riforma. Vorrei dire all'onorevole Bonomi che la riforma della mezzadria si può fare solo in un modo che voi, onorevoli colleghi della maggioranza, non potrete forse approvare mai, sia per la vostra mentalità conservatrice, sia per la vostra posizione politica.

Per riformare la mezzadria occorre riformarne la struttura giuridica.

Bisogna stabilire nella legge che la mezzadria è una società di fatto formata da due contraenti giuridicamente uguali. Voi direte che questo è un concetto troppo rivoluzionario. Non lo credo; perché il concetto giuridico attuale, quello del concedente e del concessionario, cioè di un contraente soggetto all'altro fra i quali colui che conferisce la terra è tutto, mentre colui che porta il lavoro è nulla, è un concetto primordiale di quando la mezzadria costituì la prima affrancazione del coltivatore dalla servitù della gleba. Ma da allora ad oggi sono passati 700 anni ed io credo che qui non vi sia nessuno il quale voglia confrontare i nostri tempi, i tempi della repubblica democratica fondata sul lavoro, con i tempi della repubblica fiorentina.

Sta di fatto che, posta la mezzadria sopra la base giuridica di cui ho detto, voi portereste effettivamente la pacificazione nelle campagne perché tutti i problemi particolari ad essa connessi troverebbero, in corrispondenti accordi particolari o collettivi, la loro pacifica soluzione. Infatti, la cessazione del contratto avverrebbe soltanto per l'impossibilità delle parti di adempierne gli obblighi e per quel naturale avvicendamento dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

nuclei familiari che adegua le forze lavorative alle capacità di assorbimento dei fondi, nell'interesse di tutti e della produzione.

Il problema della condirezione sarebbe risolto in corrispondenza con la legge; si avrebbe la divisione dei prodotti secondo gli apporti perché in tutte le società la ripartizione degli utili, al netto delle spese, viene fatta in proporzione ai conferimenti. Allora si potrebbe anche soppressedere, per le grandi aziende, alla formazione dei consigli di fattoria perché l'interesse dei mezzadri sarebbe rappresentato nel consiglio di amministrazione. E tutto questo non chiuderebbe la porta alle migliorie fondiarie per aumentare la produzione e per andare incontro ai bisogni di lavoro del bracciantato agricolo.

Onorevoli colleghi, ho sentito ripetere più di una volta da alcuni di voi una frase di effetto, uno *slogan*: «bisogna vincolare il contadino alla terra». Io dico che il contadino, se non per istinto, certamente per bisogno e per tradizione si sente vincolato alla terra. Ma il problema non è questo. Il problema è di non imporre al contadino patti e condizioni che siano in urto con le sue moderne esigenze di vita economica, civile e morale, di non predisporlo e di non costringerlo ad abbandonare la terra.

Io credo che sia giunto il momento di garantire seriamente al mezzadro una abitazione igienica e sufficiente; credo che si debba provvedere sul serio a proteggere le fonti dell'acqua potabile che in alcuni poderi sono pozzanghere dominate dai rospi e dalle mignatte. Bisogna provvedere immediatamente al miglioramento delle strade, per facilitare gli scambi culturali ed economici fra i centri urbani e le campagne, affinché i mezzadri possano soddisfare il bisogno di inserirsi nella vita civile.

Onorevole Segni, anche il Governo deve attuare le sue provvidenze per aumentare il numero delle scuole nelle campagne, per assicurare ai mezzadri una efficiente assistenza nel caso di malattia e per riconoscere anche ad essi il diritto alla pensione di vecchiaia. Bisogna elevare il mezzadro alla condirezione dell'azienda, perché egli si è evoluto e non si rassegna più a sentirsi un servo dell'impresa; ormai egli ha capito l'importanza del suo lavoro e della sua funzione sociale, che è quella di essere l'artefice di una ricchezza che costituisce il fondamento principale della vita umana.

Onorevoli colleghi, noi presenteremo degli emendamenti con la speranza che questa legge esca dal Parlamento sostanzialmente

migliorata nell'interesse dei lavoratori. E ri-proporremo la soppressione dell'articolo 35, la cui approvazione rivelerebbe una grave contraddizione tra le parole e i fatti di una maggioranza che si proclama democratica. Difatti questo articolo che non ammette le contrattazioni collettive più favorevoli al lavoratore, proietta un'ombra reazionaria sulle preminenti funzioni del sindacato agricolo. Se questo articolo 35 non venisse soppresso, il potere dello Stato si farebbe mallevadore degli interessi della Confida, e si getterebbero così le premesse di futuri conflitti fra lo Stato di polizia e le masse dei contadini, le quali non si rassegneranno mai all'esautoramento del proprio sindacato, unico strumento con cui hanno potuto difendere i loro interessi e modificare le loro condizioni di vita.

Questo problema dei contratti è uno dei tanti problemi della terra e credo che nessun problema della terra possa risolversi con l'imposizione e con la forza. Anzi credo che saranno proprio questi problemi della terra che metteranno alla prova la capacità del Parlamento di saper servire non l'interesse di categorie privilegiate, ma gli interessi superiori del paese.

Al fondo del problema, onorevoli colleghi, vi è questo dilemma inesorabile: se voi, che costituite la maggioranza assoluta e responsabile, sarete capaci di porre in atto quelle riforme vitali e progressive che la terra da lungo tempo attende, allora la terra le accoglierà per divenire fonte di benessere per tutto il popolo italiano; se invece non avrete questa capacità e vi ostinerete a presentare delle leggi atte a conservare principi sorpassati e strutture cadenti, allora la terra le accoglierà per seppellirle insieme con i vostri errori e le vostre incomprensioni. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lazzati. Ne ha facoltà.

LAZZATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho fiducia di contenere il mio intervento in limiti quanto mai onesti, anche data l'ora assai tarda. Né mi propongo di fare in questo mio intervento un esame generale della legge in tutti i suoi aspetti, ma solamente di dare alcune precisazioni in rapporto ad alcuni punti particolari, ma fondamentali, che hanno avuto così varia interpretazione nello svolgimento di questa discussione generale.

Soprattutto io mi propongo di esaminare la legge quale essa si presenta di fronte a un problema quanto mai sentito, quello del per-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

manere o non del diritto di proprietà nei nostri ordinamenti; poiché si è detto che questa legge tende a sconvolgere i principî generali del diritto, le basi stesse del vigente ordinamento giuridico; e lo si è detto proprio in rapporto con il diritto di proprietà.

Ora, mi si permetta di dire (pur senza mancare di rispetto ad alcuno) che certe espressioni come queste che ho or ora citato, mi fanno la stessa impressione degli spaventapasseri messi a difesa dei campi, i quali possono, sì, servire a tener lontani i passeri, ma solo perché i passeri non riescono ad afferrare l'esatta consistenza di quel tale arnese che a quel nome corrisponde.

Ma non tutti noi crediamo di dover essere collocati in questa categoria di incapaci a vedere il rilievo esatto di affermazioni come queste. Con tutto il rispetto per le persone che esprimono tali giudizi, sembra a noi di dover dire — con altrettanta fermezza — che questi giudizi non hanno un fondamento nella realtà.

Che cosa si propone di fatto la legge? Mi pare di poter rispondere così: la legge si propone di spostare determinati spazi giuridici gravitanti attorno alla persona umana, uno dei quali si chiama proprietà.

La legge si propone di dare un limite più esatto a questo spazio, che, evidentemente, nella configurazione da esso assunta storicamente, è andato al di là delle esigenze proprie della sua realtà naturale. Ancora: la legge si propone di dare una più esatta configurazione allo spazio giuridico che deve stare attorno a quell'altra realtà che ha il grande e nobile nome di lavoro.

Questo veramente la legge si propone, allo scopo di soddisfare, mi pare, una matura, profonda, direi popolare coscienza di quelli che sono i diritti della persona, i rapporti fra persona e società, il valore del lavoro.

Invece che sovvertire, tutto ciò non è se non consolidare le parti vive ed eterne della nostra tradizione giuridica, portandole ai loro naturali e logici sviluppi. E non mi si dica che vi è contraddizione in termini se il logico e naturale sviluppo della proprietà non consista nell'allargare i confini che essa ha storicamente assunti, bensì nel restringerli, perché questa è veramente la funzione storica che a noi è toccato di adempiere.

Ed è proprio per questo, ossia perché questo consolidamento noi ci proponiamo, che ci urtiamo con chi, di fatto, quel diritto vuole sovvertire, i colleghi cioè di estrema sinistra.

Anche oggi, nel notevole e nobile intervento dell'onorevole Giovanni Sampietro, con molta chiarezza è stata posta questa distinzione di concezioni; è evidente che da questa distinzione non può derivare se non anche una distinzione di applicazioni, quella distinzione di applicazioni per cui taluni colleghi ci accusano di non accettare i loro emendamenti. Ma questi appaiono inaccettabili per noi, in quanto tenderebbero a porre in questa legge, che vuole essere coerente all'impostazione di cui ho detto prima, dei varchi o delle anticipazioni verso quella avversa impostazione.

In qual senso avviene lo spostamento di cui ho detto? Nel senso verso cui tutti ci spinge la Costituzione. Dico tutti quanti siamo in quest'aula, perché nessuno può sottrarsi a questo imperativo che è nella Costituzione. Ma per noi democratici cristiani v'è qualche cosa di più: v'è un'altra forza, infatti, che sospinge noi, direi, insieme con la Costituzione — e mi sia permesso di dire, prima ancora che la Costituzione, perché più antica né è la sorgente —: la forza di quella nostra concezione sociale cristiana che esige da noi l'applicazione coerente dei postulati che fin ora abbiamo applauditi e studiati allorché furono proclamati da altissime cattedre, e che a noi compete oggi di attuare poiché grava sulle nostre spalle la responsabilità della direzione politica.

Io non starò, per non tediare, a ripetere quanto è stato già detto, ma brevemente cercherò di puntualizzare in questo campo gli spostamenti cui ho accennato, nei riguardi della proprietà e del lavoro, gli uni e gli altri veduti sotto l'esigenza fondamentale che deve sempre sorreggere e muovere il legislatore, la visione cioè dei diritti superiori del bene comune. E anzitutto bisogna dire che la legge tende a far sì che la proprietà della terra coincida con il lavoro della medesima, perché non dobbiamo nasconderci che il diritto primitivo della proprietà della terra è dato dal lavoro della terra stessa.

Se tale è il diritto primitivo, mi pare sia doveroso ricondurre alla esigenza naturale ciò che si è storicamente deformato.

Accennerò a un solo particolare: nella zona montana il riparto è stabilito nella misura del 60 per cento al mezzadro, e del 40 per cento al proprietario. Si dice: distruggete la piccola proprietà. Ma che vuol dire «distruggere la piccola proprietà»? Se in una zona montana non è possibile che coesistano in due, uno solo resterà su quella terra: o il proprietario che diventa coltivatore diretto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

ovvero il mezzadro che acquista la terra. (*Applausi al centro*). Il che non vuol dire distruggere la piccola proprietà; può voler dire semplicemente che la proprietà passa dalle mani di uno alle mani di un altro. Né mi si venga a fare il caso di chi ha molto lavorato, e ha investito i propri risparmi nella terra: costui non perderà nulla: o costui si porrà a lavorare la terra, oppure avrà i frutti del suo risparmio e li investirà altrove. Mi pare sia lapalissiano che si commette una ingiustizia quando, non essendo possibile la convivenza dei due, si costringe colui che lavora la terra a investire i risparmi fuori di essa, mentre si lascia che investa i risparmi nella terra colui che la terra non lavora.

RIVERA. Ma fate l'esproprio.

LAZZATI. Cerchi di essere obiettivo nelle sue osservazioni.

Mi pare che in questo modo noi veramente attuiamo gli imperativi della Costituzione, la quale sancisce la necessità di aiutare, di proteggere e di difendere la piccola e media proprietà. Ma è necessario far rientrare quest'ultima nel suo giusto confine, se non si vuole ch'essa veramente abbia a subire perdite gravi. Il tendere a far coincidere nel limite del possibile — dico nel limite del possibile — i due termini « proprietà » e « lavoro », per quanto lo possa una legge sui contratti, mi pare sia un merito della legge stessa e questo suo aspetto ha tutto il nostro appoggio.

Non si dica, poi, che tutto questo allontana il capitale dalla terra, perché, obiettivamente, quel piccolo proprietario che nuovamente si viene a creare a poco a poco investirà i suoi risparmi proprio nella terra allo stesso modo di colui che trae da altre fonti il proprio guadagno. Il problema, caso mai, si sposta e bisognerà cercare le forme attraverso le quali convogliare verso la terra l'impiego di capitale. Un importante accenno a questo riguardo l'ho sentito nelle parole dell'onorevole Sampietro.

È evidente che la legge, intervenendo a stabilire norme, come sono quelle della durata, della giusta causa, dell'equo canone, dei miglioramenti, del riparto, pone, come vuole la Costituzione, obblighi e vincoli alla proprietà terriera, ma ciò facendo non sovverte il diritto esistente: lo interpreta e lo perfeziona.

Si spostano gli spazi giuridici, limitando la libertà contrattuale che al di sotto di certi limiti non può operare; ma, onorevoli colleghi, vorreste voi dire che si è inferta una ferita veramente grave al diritto di proprietà

il giorno in cui si è impedito, ad esempio, che oggetto di contratto potesse essere la stessa persona umana come era una volta quando si compravano o si vendevano gli schiavi? Questo è certo un perfezionamento del diritto di proprietà, ed è assolutamente necessario che la cecità dell'interesse non si opponga alle necessità storiche! (*Applausi*).

Non si dica quindi che qui si sostituisce alla libertà contrattuale la norma d'imperio, come si è detto. La libertà contrattuale esiste solo quando i due contraenti (l'abbiamo sentito dire anche poco fa) siano in posizioni uguali. Ora, si badi che, se vi è una proprietà in cui il prepotere del proprietario si fa particolarmente sentire, questa è proprio la proprietà della terra, per ragioni ch'è inutile stare a elencare, perché sono note e presenti a tutti noi.

Tendere a far sì che questa libertà contrattuale veramente esista stabilendo per quanto è possibile, in fatto, la parità dei contraenti, è uno sforzo che veramente dobbiamo fare per perfezionare il diritto naturale di proprietà, per non mantenerlo fuori cioè dalle sue esigenze naturali. Si limita il diritto capriccioso (che non è quasi più un diritto) di disdetta; quando infatti il diritto è capriccioso allora la parola « diritto » diviene abusiva. Limitare questo diritto per stabilirne quanto più esattamente possibile i confini, questa sia la nostra ardua fatica. Potrebbe essa non trovarci concordi nel ricercare formule particolari, ma non dovrebbe trovarci in opposizione con questo principio, il che significherebbe essere contro quel diritto che andiamo delimitando più perfettamente affinché acquisti la sua vera forma, e quindi la sua vera forza.

S'impone perciò alla proprietà di intervenire attivamente nel processo produttivo attraverso i miglioramenti.

Così ponendo dei limiti, così configurando, come dicevo, più esattamente lo spazio giuridico della proprietà, si consolida la proprietà stessa, perché la si fa essere, entro appunto questi determinati e ben precisi limiti, quella che dev'essere.

« Quando la pubblica utilità mette d'accordo i privati domini con le necessità del bene comune non fa opera ostile, ma piuttosto amichevole verso i padroni privati, come quella che in tal modo validamente impedisce che il privato possesso dei beni voluto dal sapientissimo Autore della natura a sussidio della vita umana generi danni intollerabili e così vada in rovina; né abolisce i privati possessi ma li assicura; né indebolisce

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

la proprietà privata ma la rinvigorisce». Queste sono parole dell'enciclica *Quadragesimo Anno*, e bisognerebbe che tutti noi, che ci appelliamo alla scuola sociale cristiana, la avessimo sempre presente (*Applausi al centro*), non solo nei momenti in cui si tratta di muovere qualche sentimentale applauso, ma soprattutto quando si tratta di adempiere rettamente alle nostre responsabilità politiche (*Applausi*).

Del resto, io vorrei dire a coloro che non condividono questi principî: se non vi potete convincere per la forza del ragionamento, non sentite il movimento storico in atto? Due modi vi sono per distruggere il diritto fondamentale, naturale della proprietà: uno è quello di sradicarlo negandolo; l'altro è quello di mantenerlo fuori dei suoi giusti limiti. Poiché questo prima o poi deve cessare, o cessa per nostra coscienza volontaria attraverso una visione esatta del fatto e una volontà positiva di rimediare, o cessa forzatamente, perché la natura non si può comprimere in modo assoluto; mi ritorna alla mente l'antico motto latino *naturam si repellas furca, tamen usque recurret*. E coloro i quali credono di poter conservare certe forme che sono storicamente deformate, si illudono, perché certamente la forza della natura prevarrà e imporrà i giusti confini del diritto di proprietà, legato così profondamente alla natura umana.

Ecco perché dicevo che, di fronte a questo, sembrano spaventapasseri, abilmente agitati dal vento della propaganda, certi ragionamenti che abbiamo sentito anche in questa aula, ma che del resto avevamo letto sulla stampa anche prima (giacché questa discussione in aula fu preceduta ed accompagnata da larghi dibattiti di stampa). Tale è quello, ad esempio, del congelamento e della cristallizzazione della situazione. Anche oggi abbiamo sentito l'onorevole Sampietro rispondere a questa obiezione, come l'avevamo sentita ieri ribattere dall'onorevole Bonomi e l'altro ieri dall'onorevole Truzzi e da altri, con ragioni positive e solide. Ma che sia alle volte così miracolistica questa legge da far sì che, una volta promulgata, nessuno più nasca e nessuno più muoia e il processo vitale si fermi; quel processo per cui si mutano le famiglie coloniche in più o in meno, quel processo che stabilisce il movimento circolatorio, non artificioso, ma naturale? Io penso che questa legge non abbia tali poteri.

Spostamento, dicevo, di spazi giuridici a favore del lavoro; questa è l'esigenza profondamente sentita, sancita nella Costitu-

zione, viva nell'animo nostro, perché naturale. Non fa bisogno che spenda parole per questo: in tale senso operano alcune norme di questa legge, per esempio quella sul riparto nella mezzadria, per la divisione degli utili del fondo.

Si badi, io dico che solamente, quando si arriva ad una visione il più possibile esatta del diritto di proprietà, si ha la possibilità di rispondere a certe obiezioni che vengono fatte, come quando si chiede che il diritto del lavoro venga riconosciuto come prevalente ponendosi subito il problema della partecipazione alla direzione dell'impresa.

Ora, si badi: mi pare che il punto estremamente delicato ci ponga di fronte a una affermazione necessaria: la titolarità del diritto di direzione non può essere negata al proprietario; è connessa profondamente al titolo stesso della proprietà.

MICELI. Chi l'ha detto?

LAZZATI. Che poi all'esercizio di questo diritto di direzione possa esser chiamato anche colui che partecipa, e con funzione vitale, alla vita dell'impresa, come è il lavoratore, questa è un'altra questione che, mi pare, la legge non trascura di mettere in rilievo.

Evidentemente — lo dicevo da principio — noi ci troviamo in disaccordo con i colleghi dell'estrema sinistra, i quali hanno un'altra concezione del diritto di proprietà. Ma mi pare che bisogna esser coerenti, nelle applicazioni, alle impostazioni di principio, ed è per questo che taluni suggerimenti, se coerenti a tali impostazioni di principio e atti a meglio interpretarle saranno da noi accolti, anche se vengono dall'estrema sinistra. Perché non vi è pregiudizio da parte nostra; ma quando i principî sono difformi derivando da una diversa concezione, ci si dia atto che non è preconcetto non accettarli, bensì una conseguenza diretta, con piena linearità, della nostra impostazione politica.

Ho detto: questi spostamenti giuridici avvengono sotto un principio informatore generale. Evidentemente noi non potremo mai essere d'accordo nell'impostare una legge con chi parte da una concezione individualistica della società; per noi è nel principio del bene comune che trovano la loro sintesi i due termini non opposti ma convergenti di persona e di società. Esiste per noi un motto veramente profondo che definisce il *bonum commune: divinius* — si noti l'aggettivo — *quam bonum unius* (più divino del bene di uno solo). Ed è quando ci si muove sotto la visione di questo bene comune che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

si possono operare quegli spostamenti giuridici in modo da non far torto a nessuno, bensì da procurare il bene maggiore di ciascuno, in questa confluenza di diritti dei singoli e di esigenze sociali.

La legge giustamente tiene conto delle necessità dell'incremento della produzione (e parecchi onorevoli colleghi hanno messo in luce con molta efficacia il valore della legge a questo riguardo); di una migliore distribuzione — elemento pure messo in luce — e infine di una conseguente pacificazione sociale: tre elementi in cui il bene comune si configura, vorrei dire, in modo da poter veramente soddisfare le esigenze profonde della natura umana nell'aspetto sia materiale che spirituale.

È per questo che noi sentiamo di dare tutto il nostro appoggio a questa legge; e ci troviamo qui impegnati a veder di trovare, nello sforzo comune, formule ancora migliori di quelle che abbiamo fin qui saputo trovare alla luce dei principi informativi testé richiamati; di quei principi dai quali non potremmo deflettere senza venir meno al nostro impegno fondamentale.

Mi permetto qui di richiamare la vostra generale attenzione su un aspetto, già illustrato dal collega onorevole Gui, quello cioè di trovare gli strumenti più perfetti perché la legge sia efficace e operante. È necessario veramente che noi sentiamo che non sarebbe piena la nostra opera se non ci preoccupassimo di questo fatto. Se noi dessimo norme perfette — se pur mai esiste il perfetto tra gli uomini — attraverso lo sforzo comune che stiamo operando, ma non ci preoccupassimo in modo sufficiente degli strumenti che dovranno rendere operante questa legge, noi avremmo inutilmente perduto il nostro tempo. Ora, deve sospingerci la volontà di trovare strumenti tali per cui noi si sappia far rispettare i diritti della giustizia con la stessa intensità e forza con cui vogliamo far rispettare i diritti della libertà. Perché i due termini sono inscindibili; anzi non sono che due aspetti di una identica realtà.

È quindi necessario, tenendo conto dell'esperienza fatta in questi ultimi anni e cioè della inoperante forza di talune leggi, soprattutto in certe regioni d'Italia come quelle del Mezzogiorno, preoccuparci di far sì che questa legge sia, lo ripeto, veramente e ovunque operante, in modo che non sia possibile ai cosiddetti paladini della libertà di sottrarsi ai loro doveri (*Applausi al centro*).

Mi pare che se discuteremo articolo per articolo, alla luce di questi principi, il presente disegno di legge e appronteremo formule atte a migliorarlo avremo compiuto opera meritoria.

È ad ogni modo con profondo senso di soddisfazione che noi salutiamo oggi in questo disegno di legge lo sforzo positivo e concreto — che abbiamo sentito riconoscere con molta obiettività e onestà anche dalla competenza dell'onorevole Sampietro — per tradurre in legge i principi costituzionali, e far sì che attorno alla persona umana, meglio delineata nei suoi diritti e veduta nel calore fecondo della sua sempre più sentita socialità, fioriscano opere e costumi capaci di darle un più pieno, sicuro e vero benessere. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili del vergognoso e brutale episodio di violenza poliziesca avvenuto all'arrivo a Genova del « Giro d'Italia », episodio nel corso del quale sono stati colpiti a sangue sportivi, organizzatori della corsa e giornalisti, suscitando lo sdegno della cittadinanza e la riprovazione della stampa di ogni colore.

« SERBANDINI, PESSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sia a loro conoscenza la penosissima situazione locatizia del territorio del comune di Prato, ove centinaia e centinaia di famiglie stanno per essere sfrattate, essendo i locatori o i proprietari di immobili occupati per titolo diverso dalla locazione o senza titolo valido in possesso della sentenza di rilascio; se sappiano che queste famiglie, che hanno già esaurito le dilazioni di legge alla esecuzione del rilascio forzoso, sono per lo più danneggiate di guerra e si trovano, per la tragica carenza di immobili, nella impossibilità di alloggiarsi altrove; e, infine, quali provvedimenti intendano prendere in loro favore.

« CAPALAZZA, SACCENTI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga necessario provvedere con tutta urgenza alla istituzione di una seconda ricevitoria postale nel comune di Nocera Inferiore.

« L'interrogante, infatti, fa presente che a Nocera Inferiore, importantissimo centro agricolo e industriale della provincia di Salerno, con una popolazione di circa 30 mila abitanti, buona parte della quale decentrata in numerose frazioni distanti alcuni chilometri dall'agglomerato urbano, funziona, e per di più in una grave ristrettezza di locali, una unica ricevitoria postale, con quale danno per l'andamento dei servizi, particolarmente per la loro speditezza, e con quale disagio per la popolazione, particolarmente per quella parte di essa che abita nelle frazioni e deve percorrere numerosi chilometri a piedi per poi essere costretta a fare una lunga e snervante fila nell'ufficio postale, è facile da tutti immaginare.

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro, del commercio con l'estero, dell'industria e commercio e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere con quale criterio sia stata attribuita la fornitura della streptomicina e della penicillina alla società in liquidazione Endimea, impedendo così che il libero commercio possa assolvere la sua funzione di canale ordinario degli acquisti all'estero e favorendo invece i monopoli contro la libertà di commercio, mentre si contravviene ai precisi impegni assunti con la firma della convenzione E.R.P.

« CARONIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il risultato dell'inchiesta che, in seguito a denuncia documentata, sporta il 2 agosto 1948 dai signori Romano Francesco di Rocco e Pugliese Annunziato fu Nicola, fu fatta nel Municipio di San Calogero, in provincia di Catanzaro; e, nel caso che le accuse mosse dai sopradetti denunzianti all'Amministrazione comunale risultino corrispondenti al vero, quali provvedimenti si intendono prendere contro i responsabili dei gravi reati elencati nella denuncia stessa.

« SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se è a sua conoscenza della applicazione di una imposta di consumo sul latte fresco, disposta dal co-

mune di Portici. Tale imposta, nuova perché non applicata in nessun altro comune d'Italia, va al più presto revocata e soppressa, in quanto minaccia la distribuzione di un alimento insostituibile per bambini e ammalati, e grava, con dannosissime conseguenze, su una utilissima attività commerciale-industriale, compromettendo il patrimonio zootecnico di vaste zone dell'agro vesuviano.

« CASERTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se sia vera la notizia, riportata su alcuni giornali di Roma, di un prossimo congedamento di circa cinquemila carabinieri (sottufficiali e truppa), non aventi diritto a pensione e che si troverebbero improvvisamente gettati sul lastrico, data la estrema difficoltà di potersi reinserire nella vita civile da cui sono stati avulsi, da diversi anni, a causa del loro richiamo in servizio nell'Arma benemerita.

« In caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro della difesa non ritenga equo ed umano sospendere il provvedimento di cui sopra e disporre invece che, in analogia a quanto è stato praticato dall'Amministrazione dell'interno per i militari in congedo delle forze armate assunti in via provvisoria, nella primavera del 1946, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e successivamente immessi nel Corpo in via definitiva, i carabinieri di cui trattasi siano trattenuti in servizio e transitati nei ruoli della carriera continuativa, addivenendo poi, gradualmente, alla necessaria riduzione del personale per riportarlo all'organico prescritto, mediante il naturale e periodico congedamento dei più anziani che andranno lasciando il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

« CUTTITA, RUSSO PEREZ, DE MARTINO ALBERTO, VIOLA, TRIMARCHI, MAXIA, BAVARO, GENNAI TONIETTI ERISIA, FANELLI, TUDISCO, PETRUCCI, COVELLI, HELFER, SAMPIETRO UMBERTO, BASILE, SALJA, MARCONI, SCIAUDONE, VERONESI, FINA, CARONIA, BARTOLE, PIERANTOZZI, FASSINA, SALIZZONI, SCAGLIA, GOTELLI ANGELA, PERTUSIO, FERRARESE, ERMINI, PALAZZOLO, GERMANI, COLI, PROIA, ANGELUCCI NICOLA, RIVERA, BIMA, CONCETTI, DEL BO, MICHELI, TONENGO, BUCCIARELLI DUCCI, GIAMMARCO, DELLI CASTELLI FILOMENA, MAZZA CRESCENZO, FILOSA, VOLGGER, CODACCI-PISANELLI, MARZAROTTO, LOMBARDI RUGGERO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se — in relazione al fatto, appreso dall'interrogante, che le questure di Roma e di qualche altra città hanno proibito l'affissione del manifesto delle onoranze celebrative del quinto centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico, perché riproduce le nudità della Venere nascente dal mare di Botticelli — non ritenga necessario, per ragioni di coerenza, disporre che l'affissione di quel manifesto sia vietata anche in quelle città, come Firenze e Venezia, nelle quali le questure locali l'hanno permessa, senza tener conto che anche in quelle città il pudore dei cittadini ha diritto di essere tutelato con altrettanta gelosia; e altresì se non ritenga opportuno ordinare che il quadro originale, che da qualche secolo è esposto senza velo nella galleria degli Uffizi, sia tolto dalla vista del pubblico e cessi di esercitare il suo influsso corruttore sui visitatori di tutto il mondo, che finora avevano inconsultamente creduto di vedere in quel quadro un esempio sommo di bellezza spirituale e purificatrice.

« CALAMANDREI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritenga legittimo l'arresto indiscriminato di tutti i sindacalisti della zona e di 40 lavoratori avvenuto il 30 maggio 1949 nei pressi di Castelfranco Emilia (Modena) in seguito allo scoppio di un ordigno esplosivo verificatosi nel terreno dell'azienda agricola di proprietà Berselli in località Manzolino.

« CREMASCHI OLINDO, BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere perché i viaggiatori dei comuni toccati dalla linea ferroviaria Brindisi-Taranto provenienti col treno n. 92 da Lecce e quelli provenienti col treno n. 151 da Bari debbono essere costretti a pernottare a Brindisi, non trovando in questa città coincidenza alcuna, perché l'ultimo treno è in partenza da Brindisi alle 18,30; e se per ovviare a tale inconveniente non sia il caso di riesaminare tale stato di cose creando un treno locale sul breve tratto Brindisi-Francavilla: treno che agevolerebbe anche i bagnanti della zona, che godono della spiaggia brindisina. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se e come intende tutelare l'attività della coopera-

tiva « C. Colombo » di Napoli, per servizi ausiliari di emigrazione.

« Trattasi di un gruppo di lavoratori addetti da moltissimi anni a tale servizio e meritevoli di essere tutelati nel diritto di assumere direttamente, e non a mezzo di speculatori, il loro lavoro. È ciò in modo da non gravare sugli emigranti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi del ritardo, frapposto per le normali promozioni, interessanti tutte le categorie del personale ferroviario, relative all'anno 1949, e che dovevano essere comunicate agli aventi diritto entro il 31 dicembre 1948.

« E per sapere se non ritenga opportuno rimuovere gli ostacoli, affinché tali promozioni siano sollecitamente portate a compimento; e ciò per eliminare un giustificato malcontento in una categoria di lavoratori che, per unanime consenso, ha tanto benemeritato nell'opera di ricostruzione del Paese. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE PALMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno, in relazione alla emanata ordinanza per il concorso dei ruoli speciali transitori, autorizzare i concorrenti a produrre anche lavori dattiloscritti, dati gli alti costi della stampa, ed in analogia a quanto provvidamente disposto per i concorsi di libera docenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BELLAVISTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere:

1°) se il complesso immobiliare costituente la colonia « Piacenza » a Misano Mare, sia stato senz'altro passato alla gestione di liquidazione G. I., come è avvenuto per la generalità dei beni della ex g.i.l. (si fanno in tal caso le più ampie riserve sulla legittimità di un tal trattamento);

2°) per quali ragioni e con quale diritto il Commissariato della G. I. a soli trenta giorni di distanza dalla data di apertura della colonia, ha comunicato, per iscritto e successivamente a mezzo di ispettore, al Patronato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

scolastico di Piacenza (Ente gestore della colonia e tenuto per legge a tale forma di assistenza) che il fabbricato non è più a disposizione del Patronato, a meno che questi non si assoggetti al pagamento di un canone fittalizio, o non rinunci alla gestione.

« Gli interroganti segnalano che questa presa di posizione da parte del Commissariato della G. I. (la cui attività liquidatoria non si capisce perché si trascini tanto a lungo), ha sollevato penosa impressione e sorpresa negli ambienti del Patronato scolastico di Piacenza, che non intende rassegnarsi a veder compromessi e dispersi, all'ultimo momento, i frutti di una preparazione coscienziosa e laboriosa che dura da mesi, con piena soddisfazione degli enti pubblici delle collettività scolastiche. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« ARATA, MARENGHI, MOLINAROLI, BERTI GIUSEPPE FU GIOVANNI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati nei riguardi dell'avvocato Patrignani di Crevalcore, il quale è stato regolarmente denunciato per l'aggressione a mano armata che egli ha perpetrato alla Camera del lavoro di Bolognina di Crevalcore; e quale atteggiamento sia stato assunto dalle forze di polizia nei riguardi del banditismo organizzato in zona dalla stessa persona, banditismo cui è dovuto — fra mezzo una serie di angherie, intimidazioni, soverchierie inflitte agli abitanti della zona — la efferata e sanguinosa aggressione effettuata da una banda armata contro i dirigenti sindacali Armaroli e Bignami.

« BOTTONELLI, TOLLOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere in base a quali criteri le forze di polizia, nello sciopero bracciantile in corso, come in altri scioperi recenti, intervengano per impedire il libero esercizio del diritto di sciopero e per organizzare il crimiraggio, in ispreto all'articolo 40 della Costituzione.

« BASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se e in quale misura siano da ritenere conciliabili con l'obbligatorio rispetto delle norme della Costitu-

zione e dei fondamentali principi dell'ordinamento democratico le dichiarazioni contenute nel discorso che esso, Ministro dell'interno, ha pronunciato nel Congresso democristiano di Venezia e particolarmente quelle sulle future elezioni regionali.

« GULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere:

a) in base a quali disposizioni la forza pubblica, nel corso dell'attuale sciopero dei braccianti delle provincie di Parma e Piacenza, agisce e interviene abitualmente a favore degli agrari con ingiustificate incursioni in danno di cooperative di consumo come è avvenuto a Gossolengo di Piacenza, di Camere del lavoro, come a Fontanellato di Parma, usando sistemi coercitivi verso coloro che vi si trovavano, sovente inferendo di sorpresa contro gli scioperanti e procedendo, altresì, a fermi ed arresti anche dietro semplici denunce verbali senza alcun preventivo accertamento;

b) se si intende avallare il contegno di alcuni agrari che fanno palese e minacciosa esibizione di armi e si servono di noti ex squadristi e repubblicani, in genere di altre provincie — non lavoratori qualificati —, allo scopo di intimidire gli scioperanti e quei lavoratori che sono domiciliati nelle case di proprietà dei detti agrari;

c) per quali motivi venga lasciato in libertà un agrario di Castelnuovo Fogliani di Piacenza, uccisore del cugino che vedendolo puntare la pistola verso uno degli scioperanti che stavano pacificamente parlandogli, tentava di impedirgli l'atto omicida, mentre è rinchiuso in carcere lo scioperante contro il quale il colpo omicida era diretto.

« ROVEDA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Forlì ad impiegare la forza pubblica a sostegno della illegale serrata minacciata dalla direzione della società Orsi Mangelli, contro le macchinari in sciopero, le quali chiedevano semplicemente l'applicazione dell'accordo del 5 maggio 1949, stipulato fra Confindustria e Confederazione generale italiana del lavoro sotto il patronato del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Fanfani; e per conoscere a chi risalga la responsabilità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

del terroristico atteggiamento assunto in tale arbitrario impiego dalle forze di polizia, le quali hanno tra l'altro percosso decine di cittadini inermi, talvolta inseguendoli persino nel loro domicilio privato, ed hanno anche fatto uso, del tutto ingiustificato, delle armi, ferendo gravemente due cittadini che transitavano casualmente per una via adiacente ad una zona in cui si svolgevano sorprendenti operazioni di aperto sostegno al crimiraggio; per chiedergli, infine, quali provvedimenti intende prendere nei riguardi del prefetto di Forlì, data la faziosità e la incapacità dimostrata nel corso della vertenza.

« REALI, TOLLOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i criteri che lo ispirano nella valutazione dei lavori da fare eseguire nel campo della bonifica, con particolare riguardo a quelli di Sant'Eufemia Lamezia, in provincia di Catanzaro.

« SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se e come intendano intervenire, attraverso gli organi competenti, perché siano al più presto regolati i rapporti sorti, in base alle vigenti leggi, fra la società « Terni » da una parte, e i cittadini privati e le Amministrazioni comunali di una vasta zona della provincia di Rieti, dall'altra, in dipendenza della costruzione, da parte della stessa società « Terni », di due grandi bacini per la produzione dell'energia elettrica. Più particolarmente, constatate le inadempienze della società, l'interpellante chiede se siano ravvisati i mezzi idonei per ottenere:

a) per quanto si attiene ai rapporti tra la « Terni », gli enti pubblici ed i privati cittadini:

1°) l'esecuzione e ricostruzione delle opere pubbliche sommerse, non ricostruite affatto; o non completate;

2°) una ricostruzione adeguata delle private abitazioni sommerse;

3°) la riparazione dei danni di vario ordine prodotti alle reti stradali ed il risarcimento di quelli causati alle strade demaniali non ricostruite;

4°) la definizione di tutte le pendenze e vertenze in corso e la risoluzione di tutti

i problemi di pubblico interesse previsti dalla legge, attraverso la pubblicazione di un chiaro e tassativo disciplinare, che precisi gli obblighi della « Terni » ed eviti formule incerte, che provocano lunghe discussioni e servono a procrastinare od eludere la soddisfazione degli obblighi verso le popolazioni danneggiate;

5°) la concessione agli Enti locali dei canoni, anche arretrati, previsti dalla legge 11 dicembre 1943 ed il loro aggiornamento al valore attuale della moneta;

6°) la concessione a tutti i comuni rivieraschi — tenuti presenti gli speciali diritti del comune di Rieti — del quantitativo di energia e degli ulteriori canoni previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto 11 dicembre 1933 in conformità delle richieste contenute nel memoriale redatto dall'Amministrazione comunale di Castel di Tora e trasmesso agli organi competenti;

b) ed inoltre, per quanto si attiene alle esigenze di carattere sociale, l'interpellante chiede al Governo se crede opportuno di ravvisare la urgente ed improrogabile necessità di provvedere, in qualche modo, a mettere in atto gli opportuni mezzi a sua disposizione, perché sia creato, per le popolazioni misere ed abbandonate del Cicolano e dell'Alta Sabina, un lavoro duraturo, sostituentesi al mancato lavoro derivato dalla sommersione di circa 1500 ettari di terreno;

c) per quanto si attiene ai lavori pubblici, l'interpellante chiede al Governo se intenda in questo particolare momento assistere in maniera speciale i comuni dei due bacini per la costruzione di quelle utilità pubbliche, che sono la condizione essenziale di ogni vita civile, tenuto presente le condizioni di estremo abbandono nelle quali si trovano quelle popolazioni, fra l'altro, oltremodo bisognose di impiegare la enorme mano d'opera disoccupata.

« BERNARDINETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle ore 20,20.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione. (*Approvato dal Senato*). (526). — Relatore Riccio.

2. — Svolgimento di interpellanze.

3. — Interrogazioni.

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e comparte-

cipazione. (*Urgenza*). (175). — Relatori: Dominè e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*;

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — Relatore Tesaurò.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI